Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 13 maggio 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1970, n. **243.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della SS. Annunziata e di S. Demetrio, nel comune di Cesena.

N. 243. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena in data 1° gennaio 1969, relativo alla unione in perpetuo « aeque principaliter » delle parrocchie della SS. Annunziata, in frazione Montereale del comune di Cesena (Forlì), e di S. Demetrio, in frazione omonima dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 51. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1970, n. **244.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Battista e della SS. Trinità, nel comune di Novate Mezzola.

N. 244. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 19 febbraio 1969, relativo alla unione in perpetuo « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Giovanni Battista, in frazione Codera del comune di Novate Mezzola (Sondrio), e della SS. Trinità, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 52. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1970, n. **245.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lucia, nel comune di Cesena, e di S. Maria, nel comune di Roncofreddo.

N. 245. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena in data 1° gennaio 1969, relativo alla unione in perpetuo « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Lucia, in località Lastagnano del comune di Cesena (Forlì), e di S. Maria, in frazione Ardiano del comune di Roncofreddo (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 53. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1970, n. **246.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Maria di Giosafat, o « S. Maria di Valle Giosafat », nel comune di Paternò.

N. 246. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Maria di Giosafat, o « S. Maria di Valle di Giosafat », in rione Gangea di Paternò (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 54. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1970, n. **247.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino, nel comune di Borzonasca, e di S. Siro, nel comune di Mezzanego.

N. 247. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Chiavari in data 31 agosto 1968, relativo alla unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Martino, in frazione Montemoggio del comune di Borzonasca (Genova), e di S. Siro, in località Foce del comune di Mezzanego (Genova).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 55. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1970, n. **248.**

Estinzione dell'opera pia « Casa dei bambini », con sede in Torino.

N. 248. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Casa dei bambini », con sede in Torino, viene estinta e il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 56. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970, n. **249.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Lorenzo martire, da quella dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, nel comune di Passerano Marmorito.

N. 249. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 29 marzo 1969, relativo alla separazione della parrocchia di S. Lorenzo martire, in frazione Primeglio del comune di Passerano Marmorito (Asti), da quella dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 47. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1970, n. **250.**

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia toscana, denominata « Addolorata », con sede in Signa, dell'Istituto delle suore passioniste di S. Paolo della Croce.

N. 250. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia toscana, denominata « Addolorata », con sede in Signa (Firenze), dell'Istituto delle suore passioniste di S. Paolo della Croce. La provincia anzidetta viene, inoltre, autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'istituto omonimo con casa generalizia in Castello di Signa (Firenze), con atto pubblico 22 aprile 1968, n. 2622 di repertorio, a rogito Francesco Feri, notaio in Pescia, consistente in un compendio immobiliare costituito da due corpi di fabbrica siti entrambi in Signa, valutato complessivamente in L. 87 milioni.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 48. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta Dumont radio and television s.p.a. italiana di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Dumont radio and television s.p.a. italiana di Napoli ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Dumont radio and television s.p.a. italiana di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 dicembre 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(4031)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1970.

Orari e programmi orientativi di insegnamento per i corsi sperimentali degli istituti professionali di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali;

Udito il parere della commissione di esperti di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunità di determinare gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento per i corsi sperimentali del settore industriale istituiti ai sensi del secondo comma, dell'art. 1 della menzionata legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Veduto il decreto ministeriale 20 aprile 1970, con il quale sono approvati i programmi orientativi d'insegnamento delle materie comuni a tutti i corsi sperimentali istituiti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 754;

Decreta:

Sono approvati gli orari ed i programmi orientativi d'insegnamento, allegati al presente decreto, relativi ai sottoindicati corsi sperimentali post-qualifica del settore industriale istituiti presso gli istituti professionali di Stato dall'anno scolastico 1969-70 ai sensi dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

1) tecnico delle industrie chimiche;
2) tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;
3) tecnico delle industrie meccaniche;
4) odontotecnico;
5) tecnico della cinematografia e della televisione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1970

Il Ministro: MISASI

Orari e programmi orientativi di insegnamento per i corsi sperimentali degli istituti professionali di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

SETTORE INDUSTRIALE

TECNICO DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Il tecnico delle industrie chimiche esercita funzioni al livello di quadri intermedi per la organizzazione razionale della produzione, la condotta degli impianti, il coordinamento nei settori produttivi, nei laboratori e nei servizi delle aziende per la fabbricazione di prodotti chimici.

Egli deve pertanto conoscere i processi e le relative tecnologie per l'impiego ottimale dei mezzi di produzione; essere capace di assicurare il regolare andamento e il controllo delle operazioni per conseguire i risultati prestabiliti.

Deve infine essere in grado di determinare le caratteristiche fisiche e la composizione chimica delle sostanze.

Materie di insegnamento	Ore settimanali	
	classe IV	classe V
Religione (1)	1	1
Lingua e lettere italiane (1)	3	3
Storia (1)	2	2
Elementi di economia politica	1	—
Elementi di diritto e legislazione sociale	—	1
Educazione civica (1)	1	1
Lingua estera	4	2
Matematica	3	5
Fisica e laboratorio	4	4
Elettrotecnica ed elettronica	2	2
Chimica - fisica ed analisi	3	3
Chimica organica e preparazioni	3	3
Macchine, tecnologia, impianti, organizzazione aziendale	7	7
Educazione fisica (1)	2	2
	36	36

(1) Valgono i programmi di insegnamento comuni a tutti i corsi.

ELEMENTI DI ECONOMIA POLITICA

Classe IV (ore 1).

La scienza economica, beni e bisogni, utilità. Il valore, lo scambio, il mercato e il prezzo. La domanda e l'offerta. Cenni sui principali regimi di mercato. La produzione e i suoi fattori; i costi di produzione. La distribuzione del reddito in generale. La moneta: caratteristiche, funzioni, valore. Cenni sui sistemi monetari, in particolare sul corso forzoso. Cenni generali sul credito e le banche.

ELEMENTI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE

Classe V (ore 1).

Nozioni di diritto e dell'ordinamento giuridico. Fonti del diritto. Diritto in senso soggettivo ed in senso oggettivo. Limiti ed efficacia delle norme giuridiche.

Nozioni fondamentali sui negozi giuridici. Concetto specie ed elementi del negozio giuridico. Vizi della volontà: *a*) errore; *b*) dolo; *c*) violenza.

Nozioni relative al diritto delle persone. Distinzione delle persone fisiche e giuridiche. I beni.

L'obbligazione ed i suoi effetti, adempimento e inadempimento. Il contratto in generale. Il contratto di lavoro subordinato. L'impresa commerciale. I collaboratori dell'imprenditore. L'azienda; i segni distintivi; i brevetti industriali. Cenni generali sulle società commerciali e la loro organizzazione. Il lavoro autonomo.

L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano in generale; i principali organi amministrativi.

La legislazione sociale e le sue funzioni; il diritto al lavoro, il principio della retribuzione sufficiente; la giornata lavorativa, il riposo settimanale.

Il collocamento dei lavoratori, il libretto di lavoro. L'assistenza e la previdenza, le principali forme assistenziali.

LINGUA ESTERA

L'insegnamento linguistico si propone di offrire all'allievo:

1) la capacità di apprendere la lingua parlata negli usi della vita quotidiana e di esprimersi in relazione alle varie situazioni di fatto;

2) la possibilità di comprendere e utilizzare la terminologia tecnica relativa al corso di maturità frequentato.

Il docente limiterà il suo insegnamento ad un lessico «fondamentale», stabilito, cioè, secondo i criteri di frequenza e di ripartizione integrati da quello di disponibilità; oggetto dello insegnamento sarà anzitutto, la lingua orale di cui si proporranno, in forma dialogica e gradualmente, procedendo dalle più semplici alle più complesse, tutte le strutture fondamentali, cioè tutti i meccanismi essenziali della lingua.

La lezione sarà concepita come inscindibile unità didattica articolantesi attraverso le successive fasi della presentazione del materiale linguistico (e a tal fine, si consiglia l'uso del registratore che garantisce la uniformità delle successive ripetizioni), della sua rielaborazione e memorizzazione, da parte dell'allievo sollecitato dal docente mediante domanda a risposta guidata, dell'assimilazione per mezzo di esercizi strutturali di ripetizione, sostituzione o trasformazione, concepiti in modo da introdurre una sola difficoltà alla volta.

Per quanto riguarda la pronuncia, la correzione dell'insegnante verterà soprattutto sul ritmo o sull'intonazione, mentre si insisterà sugli errori di pronuncia relativi ai singoli suoni solo a livello fonologico, cioè ove si tratti di suoni funzionali, la cui erronea percezione causa l'incomprensione del messaggio.

Il materiale linguistico sarà sempre proposto all'allievo «in situazione», cioè nella viva realtà espressiva della frase e con la maggiore aderenza possibile alle effettive condizioni di vita del popolo di cui si studia la lingua; quindi nel concreto uso fraseologico e con riferimento ad una situazione determinata, riflettente nel modo più fedele possibile gli usi e i costumi del Paese straniero.

Nel campo del linguaggio specialistico, dovrà, in un primo momento, pretendersi solo una conoscenza passiva: cioè la capacità di riconoscere le espressioni della lingua tecnica sentendole utilizzare verbalmente o incontrandole in pubblicazioni specializzate.

Il passaggio alla lingua scritta (lettura, traduzione, composizione) verrà sollecitato dal docente solo quando il processo di assimilazione della lingua orale sarà sufficientemente avanzato.

Classe IV (ore 4).

Presentazione e utilizzazione delle strutture linguistiche grammaticali e sintattiche fondamentali ai fini di una loro memorizzazione e automatizzazione, esercizi strutturali, esame delle strutture incontrate e, ove sia opportuno, analisi contrastativa di esse in rapporto alla lingua materna.

A corso inoltrato, trascrizione delle strutture già assimilate; prime letture con contenuto strutturale e lessicale già appreso nel corso degli esercizi orali.

Ricorso a sussidi audiovisivi (giradischi, registratori, flanellogramma, proiezione di films fissi e mobili) per iniziare nel modo più concreto possibile l'allievo alla civiltà e alla vita contemporanea del Paese di cui studia la lingua.

Preparazione orale di brevi saggi di espressione scritta su argomenti relativi al mondo operativo.

Classe V (ore 2).

Ripetizione delle strutture fondamentali; introduzione di una fraseologia tecnica attraverso la presentazione di brevi articoli di letteratura specializzata di notiziari economici, di spiegazioni tecniche che accompagnano la distribuzione di nuovi strumenti di lavoro.

Utilizzazione della fraseologia stessa attraverso il dialogo con l'insegnante.

Corrispondenza e redazione di documenti attinenti al settore di lavoro.

MATEMATICA

L'insegnamento della matematica deve mirare a sviluppare gradualmente le capacità logiche e di astrazione degli alunni attraverso l'acquisizione di concetti e di metodi intesi a metterli in grado di comprendere meglio i fenomeni scientifici e le loro applicazioni tecniche e valutare quantitativamente le grandezze che vi intervengono.

E' opportuno che l'insegnamento venga svolto, per quanto possibile, in collegamento con quello delle altre discipline (specialmente con quello della fisica) o con riferimento ad altre applicazioni (ad esempio statistiche, economiche etc.) perchè le cognizioni matematiche contribuiscano a chiarire procedimenti di calcolo già utilizzati in altre discipline o li anticipino in vista di applicazioni scientifiche o tecniche.

L'accennato coordinamento sarà indispensabile specialmente nello studio dei sistemi logici che potrà essere più facilmente assimilato se lo studio teorico verrà completato con la realizzazione dei relativi circuiti elementari.

Classe IV (ore 3).

Cenni sulla teoria degli insiemi. Principi fondamentali dell'algebra di Boole. Sistema di numerazione binario e binario decimale e relative operazioni di calcolo. Elementi di logica combinataria. Convenzioni simboliche.

Le funzioni logiche fondamentali.

Nozioni elementari sulle funzioni di una variabile e relative rappresentazioni grafiche in coordinate cartesiane e polari. Equazioni di rette e di semplici curve.

Esempi di grafici di funzioni periodiche con particolare riferimento ai diagrammi di funzioni sinusoidali, a gradini, a denti di sega.

Cenni sulle funzioni esponenziali, sulle curve logaritmiche, sui nomogrammi.

Progressioni aritmetiche e geometriche — Medie — Dispersioni.

Classe V (ore 5).

Elementi di calcolo combinatorio e di calcolo delle probabilità e loro applicazioni alla statistica.

Richiami sui calcoli approssimati.

Esempi di successioni convergenti e relative applicazioni. Logaritmi neperiani.

Concetti ed esempi di equazioni differenziali.

Concetto di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. Funzioni derivate: esempi vari. Calcolo di derivate. Massimi e minimi col metodo delle derivate.

Esempi di integrali indefiniti e definiti e loro interpretazione grafica. Calcolo di funzioni primitive nei casi più semplici.

FISICA E LABORATORIO

L'insegnamento della fisica ha lo scopo di ampliare le cognizioni apprese intuitivamente nel precedente corso di studi approfondendo quelle fondamentali che hanno applicazioni nei grandi settori della tecnica.

Svolto in collegamento con gli insegnamenti di matematica e di materie tecniche e di esercitazioni, questa disciplina deve dare agli alunni una chiara visione dei fenomeni che hanno importanti applicazioni nelle tecniche. Attraverso riflessioni, verifiche sperimentali, misurazioni, calcolazioni, gli allievi dovranno essere in grado di dedurre le relazioni fra le grandezze che intervengono nei fenomeni e ricavarne concrete conclusioni. Gli argomenti del programma e il loro ordine hanno carattere indicativo. La loro scelta e l'ordine di trattazione dipenderanno principalmente dalla possibilità di svolgerli in collegamento con le discipline tecniche e le esercitazioni pratiche e, soprattutto, dalla possibilità di una effettiva esperimentazione in laboratorio o in officina.

Date le caratteristiche e le finalità peculiari della materia, le cui cognizioni teoriche debbono essere utilizzate quale supporto scientifico delle materie tecniche e delle esercitazioni, converrà anticipare nello studio teorico procedimenti della pratica operativa e sperimentale e verificare deduzioni intuitive apprese in laboratorio o in officina.

Classe IV (ore 4).

Richiami di meccanica dei solidi, con particolare riferimento alla dinamica e alle trasformazioni energetiche.

Richiami di cognizioni sulla meccanica dei fluidi.

Approfondimento delle cognizioni di termologia, trasmissione del calore e cenni di termodinamica.

Richiami di ottica con riferimento alle più comuni applicazioni scientifiche e tecniche.

I sistemi logici e relativi circuiti elementari.

Approfondimento delle cognizioni elementari di elettrologia.

Conduzione elettrica nei solidi, nei liquidi e nei gas.

Conduzione per vacanza di elettroni; i semiconduttori.

Sistemi oscillatori liberi e con oscillazioni forzate.

Variazioni periodiche e transitorie delle grandezze fisiche.

Classe V (ore 4).

Generalità sui sistemi di trasduzioni energetiche.

Nozione di misurazione e misura.

Unità di misura campioni.

Il sistema di misura internazionale (1961).

Sistemi di misurazioni: per confronto, dirette e relative; indirette; assolute o derivate; con strumenti tarati.

Equazioni dimensionali.

Errori sistematici e accidentali delle misure. Curva di Gauss.

Cenni di statistica e di calcolo delle probabilità applicate ai fenomeni fisici.

Apparecchi integratori: meccanici, pneumatici, elettronici.

Sistemi di regolazione: a tutto e niente, ad azione proporzionale ed intégrale, ad azione derivativa, miste, a programma.

Misurazioni delle forze, della densità, del peso specifico, dell'umidità.

Interruttori a tempo, temporizzatori, contatori elettronici.

Misurazione delle accelerazioni, dei momenti statici, delle coppie. Vacuometri.

Misurazioni con la piezoelettricità.

Misurazioni di temperature. Apparecchi di termoregolazione.

Misurazioni di viscosità.

Laboratorio (1) (*Classe* IV ore 2 - *Classe* V ore 2).

Esercitazioni sperimentali e metrologiche sugli argomenti indicati nei programmi teorici.

(1) Le ore di laboratorio sono comprese nell'orario previsto per la teoria. Nelle esercitazioni l'insegnante sarà coadiuvato da un assistente, perito elettronico o elettrotecnico.

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Questo insegnamento ha lo scopo di fornire agli allievi le cognizioni tecniche indispensabili di elettrotecnica ed elettronica per comprendere il funzionamento e le norme di impiego di apparecchiature e strumenti di misura e regolazione, nonchè delle macchine usate nei laboratori e negli impianti industriali.

Svolta in collegamento con la fisica e le altre discipline, questa materia, dopo aver richiamato le cognizioni fondamentali apprese nel precedente corso di studi, le approfondirà trattando più compiutamente gli argomenti che hanno attinenza con l'attività professionale dei diplomati.

Classe IV (ore 2).

Richiami sulla struttura elettronica della materia.

La corrente elettrica nei solidi e nei fluidi. La differenza di potenziale e sua misura. Circuito elettrico. Resistenza e sua misura. Legge di Ohm, legge di Joule. Potenza elettrica. Unità di misura delle grandezze elettriche e loro relazioni. Cenno sugli *strumenti per misurazioni elettriche. Effetti magnetici* della corrente. Induzione elettromagnetica e mutua induzione. Correnti alternate monofasi e polifasi. Studio elementare delle macchine elettriche: trasformatori, generatori, motori convertitori e raddrizzatori e cenno sui loro impianti ed apparecchiature di esercizio e protezione. Pile e accumulatori e loro accoppiamenti.

Classe V (ore 2).

Emissione elettronica. Diodi raddrizzatori, triodi pentodi, cellule fotoelettriche, loro applicazioni e circuiti elementari. Semiconduttori e transistori e loro applicazioni. Amplificatori elettronici. Cenno sui circuiti di regolazione. Alimentazione e regolazione delle macchine elettriche con sistemi elettronici. Cenno sui circuiti logici e sui circuiti di conteggio. Conversione della corrente alternata in continua con diodi controllati al silicio.

CHIMICA - FISICA E ANALISI

Nei richiami di chimica-fisica si riprenderanno gli argomenti trattati nel precedente corso di studi approfondendo ed ampliando quelli essenziali che hanno attinenza con l'attività professionale dei diplomati.

Nelle esercitazioni di analisi strumentali e tecniche si affinerà la capacità sperimentale dei qualificati con esecuzione di misurazioni chimico-fisiche: di analisi con metodi che richiedono la conoscenza di nozioni scientifiche trattate nello studio della chimica generale.

Classe IV (ore 3).

Analisi tecniche:

Colorimetria - Turbidimetria e nefelometria.

Polarimetria - Rifrattometria.

Viscosimetria.

Calorimetria.

Conduttometria - Potenziometria - Elettrodeposizione e coulometria.

Classe V (ore 3).

Polarografia e amperometria.

Cromatografia (in fase liquida e in fase gassosa).

Spettrofotometria nel visibile e nell'ultravioletto.

Spettrofotometria nell'infrarosso.

Fotometria di fiamma in emissione.

Fotometria di fiamma in assorbimento atomico.

Analisi con raggi X (emissione, assorbimento, fluorescenza).

Radiochimica.

Spettrografia di massa.

Nota. — Nelle esercitazioni di laboratorio di analisi l'insegnante sarà coadiuvato da un assistente perito-chimico.

CHIMICA ORGANICA E PREPARAZIONI

Le conoscenze di chimica organica già in possesso degli allievi vengono esaminate e riproposte alla luce delle moderne teorie sulla struttura atomica al fine di conseguire una più razionale conoscenza dei meccanismi delle reazioni.

Le preparazioni e le analisi organiche completano l'insegnamento della materia.

Classe IV (ore 3) - *Classe* V (ore 3).

Richiami di chimica organica:

Richiami sulla struttura dell'atomo di carbonio.

Orbitali atomici. I legami nei composti del carbonio: loro formazione e scissione e fattori che le influenzano.

Effetti sterici. Approfondimento dello studio delle reazioni e loro bilanci energetici.

Esempi tipici di sostituzione nucleofila dell'atomo di carbonio saturo.

Reazioni con formazione di carbocationi.

Reazioni di alogenazione e nitrazione in sistemi aromatici.

Reazioni di addizione e doppi legami: carbonio-carbonio e carbonio-ossigeno.

Reazioni di eliminazione.

Reazione dei carbanioni.

Preparazioni organiche:

Reazione elettrofila di Friedel e Crafts.

Reazione di impedimento sterico.

Reazione nucleofila.

Reazione di irraggiamento benzilico.

Nota. — Nelle esercitazioni di laboratorio l'insegnante sarà coadiuvato da un assistente perito chimico.

MACCHINE IDRAULICHE E TERMICHE

Lo studio delle macchine idrauliche e termiche ha lo scopo di impartire agli alunni le cognizioni indispensabili per comprendere il funzionamento e le caratteristiche tecniche e di impiego di macchine più frequentemente usate negli impianti chimici. Perchè tale insegnamento raggiunga gli scopi prefissi è necessario che sia coordinato con quello della fisica e degli impianti.

Classe IV (ore 2).

Richiami sulla meccanica dei fluidi. I fondamenti della idrostatica. Azioni statiche di un liquido sulle pareti e sul fondo. Spinta idrostatica. Principi fondamentali di idrodinamica: principio di continuità; teoremi di Torricelli e Bernulli della quantità di moto. Venturimetri e diffusori. Efflusso dei liquidi. Misure di portata. Cenno sui motori idraulici rotativi.

Macchine operatrici alternative. Pompe centrifughe o ad elica: caratteristiche tecniche, rendimento, impieghi. Pompe ad ingranaggi, a capsula, a pistoni multipli. Sistemi oleodinamici. Ventilatori e compressori. Pompe a stantuffo: prevalenza, portata, potenza assorbita, impieghi. Macchine operatrici rotative.

Richiami di termologia. Calore e temperatura. Calore specifico. Evaporazione, vaporizzazione, condensazione. I gas e le loro leggi. Combustibili e combustione. Generatori di vapore. Principi fondamentali della termodinamica. Cenno sull'entropia. Caratteristiche e funzionamento delle turbine a vapore. Motori a combustione interna a carburazione e ad iniezione: principio di funzionamento, caratteristiche, norme di impiego.

Macchine pneumofere. Compressori e frigoriferi. Lubrificazione.

TECNOLOGIA CHIMICA

Lo studio della tecnologia chimica, ha lo scopo di approfondire ed ampliare le cognizioni della predetta disciplina già apprese dagli alunni nel precedente corso di studi per una più vasta e completa conoscenza dei metodi e dei mezzi fondamentali impiegati nelle industrie chimiche.

L'insegnamento di questa materia dovrà essere coordinato con quello di elettrotecnica, macchine, fisica, impianti e disegno.

Classe IV (ore 3).

Materiali metallici e non metallici impiegati nelle industrie chimiche. Mezzi per il trasporto di solidi e di fluidi. Operazioni, metodi e mezzi per trasformazioni fisiche delle sostanze solide: frantumazione, triturazione, polverizzazione, ultrafinitura, setacciatura, vagliatura, separazione, classificazione, miscelazione.

Operazioni, metodi e mezzi per la separazione dei solidi dai liquidi: sedimentazione, decantazione, filtrazione, centrifugazione. Operazioni di assorbimento, adsorbimento.

Scambiatori di calore. Trattamenti delle acque: filtrazione, sterilizzazione, addolcimento, demineralizzazione, decarbonatazione.

Metodi e mezzi per la evaporazione e concentrazione.

Metodi e mezzi per la termocompressione, distillazione, essiccamento.

Operazioni, metodi e mezzi per l'estrazione con solventi.

Norme per la prevenzione degli infortuni nei laboratori e nelle industrie chimiche.

IMPIANTI CHIMICI E DISEGNO

Questo insegnamento, coordinato con quelli della tecnologia, della elettrotecnica, delle macchine è destinato a dare agli allievi la capacità di eseguire ed interpretare disegni di particolari costruttivi e di impianti parziali e totali, di diagrammi di lavorazione dei processi di fabbricazione delle industrie chimiche. Ove è possibile è opportuno riferirsi ad impianti effettivamente realizzati.

Classe IV (ore 2).

Struttura organizzativa di una industria chimica. Servizi generali ed ausiliari.

Rassegna di impianti tipici, a ciclo intermittente e continuo.

Caratteristiche ed elementi delle linee di produzione: fabbricati, padiglioni, componenti degli impianti, macchine operatrici, motori termici, scambiatori di calore ecc. Impianti: idrico, elettrico, di riscaldamento, raffreddamento, condizionamento, aereazione, ventilazione, aria compressa, vuoto. Mezzi di trasporto e di conservazione di solidi e fluidi.

Segni grafici degli schemi di impianti, secondo le norme UNI-UNICHIM.

Disegno di impianti parziali per operazioni singole, in relazione al programma di impianti.

Disegno di particolari degli impianti predetti: filtri, scambiatori, evaporatori, colonne continue, essiccatori, ecc.

Classe V (ore 5).

Centrale termica e termoelettrica. Reti di distribuzione dell'energia elettrica e dei fluidi. Impianti degli scambiatori di calore a testa fissa e flottante, in equi e controcorrente. Impianti di termocompressione, di condensatori di vapore, di essiccamento.

Strumenti per misurazioni di grandezze fisiche comunemente impiegati nelle industrie chimiche: masse, temperature, pressioni, portate.

Apparati di regolazione automatica negli impianti chimici: riduttori di pressione, modulatori di aria, trasmettitori pneumatici di pressione e di temperatura ecc.

Cenno sugli apparati di regolazione elettronici.

Studio di taluni processi fondamentali della moderna industria chimica, delle tecnologie e degli impianti relativi:

Acque industriali e combustibili solidi, liquidi e gassosi.

Produzione dell'acido solforico con processo di contatto-oleum.

Produzione dell'ammoniaca ed acido nitrico.

Elettrolisi del cloruro di sodio. Produzione di acido cloridrico e soda.

Produzione di fertilizzanti fosfatici.

Processi di distillazione, raffinazione e craking del petrolio e del metano.

Processi dell'industria petrolchimica: metano, acetilene, etilene, propilene.

Processi dell'industria farmaceutica.

Processi della chimica macromolecolare: resine fenoliche, polietilene ecc.

Diagrammi di lavorazione parziali e generali dei processi predetti.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Questa materia ha lo scopo di illustrare l'organizzazione di una azienda tipica con particolare riferimento alla fabbrica chimica e alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro per la tutela della salute del personale che in essa svolge la sua attività.

Classe V (ore 2).

Struttura organizzativa di una fabbrica chimica.

Le principali funzioni aziendali: approvvigionamento, produzione, vendita, personale, amministrazione e loro coordinamento. Struttura organizzativa della produzione.

Le mansioni nella organizzazione produttiva.

Classificazione del personale in relazione alle mansioni ed al sistema di retribuzione.

Nozioni sui sistemi salariali e sugli incentivi.

Elementi del costo di un prodotto.

Spese generali e speciali di produzione: materie prime e sussidiarie, consumi, mano d'opera, riparazione e manutenzione, ammortamenti.

Studio della semplificazione del lavoro e dei metodi di lavoro.

I controlli preventivi delle materie prime, intermedi e finali delle lavorazioni e della qualità della produzione.

Rapporti delle persone fra loro e con l'ambiente di lavoro.

Cenni sulle caratteristiche tecniche ed economiche tipiche della fabbrica chimica: i laboratori di ricerca, gli impianti piloti, schemi di processo e di montaggio; i sottoprodotti e la loro utilizzazione.

I fattori che determinano il costo del prodotto.

ANTINFORTUNISTICA E IGIENE DEL LAVORO

Aspetti umani ed economici dell'infortunio. Legislazione antinfortunistica. Cause degli infortuni. Organizzazione antinfortunistica ed Enti che vi sono preposti: Isp. Lavoro - ENPI - ANCC - CC.FF. - INAIL.

Infortuni per incendi, gas tossici, elettricità, lavorazioni chimiche.

Norme di igiene del lavoro nelle fabbriche chimiche.

Nota. — Perchè gli insegnamenti di tecnologia, impianti e organizzazione raggiungano gli scopi prefissati è necessario che siano integrati con l'uso di appropriati sussidi didattici, quali proiezioni fisse e film di impianti, nonchè da visite e stages aziendali accuratamente predisposti per lo studio particolare di determinati processi o trasformazioni.

TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Il tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche è un esperto per l'installazione e manutenzione di impianti utilizzatori elettrici ed elettronici, nonchè per la progettazione di semplici impianti.

Egli deve avere conoscenza specifica della struttura, del funzionamento, delle norme di impiego e manutenzione degli utilizzatori di un settore dell'elettronica o dell'elettrotecnica, nonchè delle apparecchiature di esercizio, protezione, manovra, regolazioni, misurazioni e collaudo.

Deve inoltre essere capace di scegliere i materiali per la esecuzione degli impianti, redigere preventivi e consuntivi di costi, organizzare razionalmente il personale per le installazioni, manutenzione e riparazione degli utilizzatori e degli stessi impianti.

Materie di insegnamento	Ore settimanali	
	classe IV	classe V
Religione (1)	1	1
Lingua e lettere italiane (1)	3	3
Storia (1)	2	2
Elementi di economia politica	1	—
Elementi di diritto e legislazione sociale	—	1
Educazione civica (1)	1	1
Lingua estera	4	2
Matematica	3	5
Fisica e laboratorio	4	4
Chimica e laboratorio	4	—
Elettrotecnica, elettronica	7	7
Laboratorio misurazioni	4	8
Educazione fisica (1)	2	2
	36	36

(1) Valgono i programmi di insegnamento comuni a tutti i corsi.

ELEMENTI DI ECONOMIA POLITICA - ELEMENTI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE - LINGUA ESTERA - MATEMATICA - FISICA E LABORATORIO

Valgono i programmi del corso per tecnico delle industrie chimiche.

CHIMICA E LABORATORIO

L'insegnamento della chimica è destinato a dare il suo contributo alla componente logico-scientifica del processo di formazione impartendo agli allievi le cognizioni necessarie per chiarire sul piano scientifico i fatti rilevati nell'attività pratica e di laboratorio.

Perchè questo insegnamento fondamentale raggiunga gli scopi prefissati è necessario che sia svolto a carattere sperimentale, partendo da prove, saggi, misurazioni, eseguite in laboratorio in modo che gli alunni poco abituati all'astrazione, con l'aiuto dell'insegnante, intuiscano le leggi dei fenomeni che, in qualche caso, potranno essere preannunciate in teoria per confermare la validità con la verifica sperimentale.

E' ovvio che questo insegnamento, dovendo costituire un supporto di basi scientifiche alle materie tecniche, dovrà essere coordinato con quelle discipline per comprendere soprattutto la costituzione chimica e le proprietà chimico-fisiche dei materiali impiegati nelle tecnologie e le loro trasformazioni.

L'insegnante dovrà trarre profitto dalle intuizioni alle quali perverranno gli allievi nella pratica sperimentale per giungere a sistemazioni parziali e generali delle cognizioni apprese, secondo lo schema sommariamente indicato nel programma.

Nota. — L'insegnante sarà coadiuvato da un assistente perito chimico.

Classe IV (ore 4).

Nozioni sulla struttura della materia. Atomi, molecole, ed elementi chimici. Reazioni chimiche.

La materia: stati di aggregazione, struttura atomica e molecolare.

Gli elementi e la loro classificazione periodica. I composti chimici e le loro formule. Reazioni chimiche e loro leggi. Caratteristiche fisiche e chimiche delle soluzioni. Fenomeni elettrolitici e cenni di elettrochimica. Processi elettrochimici utilizzati nell'industria per i rivestimenti. I più importanti composti organici ed inorganici della serie alifatica ed aromatica. I fenomeni della polimerizzazione e le materie plastiche. Principali metalli e leghe ed altri prodotti di largo impiego nelle industrie. Corrosione dei metalli e relativi mezzi protettivi.

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E LABORATORIO

L'insegnamento della elettrotecnica e della elettronica ha lo scopo di approfondire ed ampliare le cognizioni apprese nel precedente corso di studi, con particolare riferimento alla installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici.

In collegamento con le esercitazioni di laboratorio, la matematica, la fisica e la chimica, lo studio, partendo da casi concreti, dovrà mirare a sviluppare negli alunni la conoscenza delle tecniche degli impianti elettrici, e quelle riguardanti le riparazioni, la messa a punto, il collaudo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I circuiti saranno studiati e disegnati in aula; realizzati e collaudati in laboratorio.

Elettrotecnica ed elettronica

Classe IV (ore 7).

Tecnica degli impianti elettrici. Cavi elettrici, loro caratteristiche e designazione secondo le norme CEI-UNEL, scelta in base alla tensione e alle caratteristiche dei locali. Calcolo della sezione dei cavi. Tubi protettivi, cassette e scatole di derivazione, accessori. Prova di isolamento. Sezionatori, interruttori, relè magnetici; termici di minima tensione, a tempo. Contatori, salvamotori. Norme CEI-ENPI secondo il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Impianti di illuminazione. Richiami di fotometria. Lampade ad incandescenza e a fluorescenza. Calcolo degli impianti di illuminazione.

Richiami nelle macchine elettriche e di tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche. Trasformatori, motori asincroni, dinamo alternatori. Prove di collaudo.

Studio e progetto di impianti elettrici industriali. Rifasamento e impianti di messa a terra.

Disegno di schemi di principio, di montaggio, topografici, funzionali secondo le norme CEI 1940 e 1955.

Norme per la prevenzione degli infortuni e soccorso di urgenza per contatti accidentali con apparati ed impianti sotto tensione.

Teoria dei circuiti elettrici ed elettronici.

Elementi fondamentali dei circuiti elettronici e resistori, induttori, fotoresistori, fototubi, condensatori e relativi circuiti equivalenti. Leggi di Ohm, di Kirchhoff, Thevenin, Norton.

Fenomeni transitori e forme d'onda nei circuiti RC-RL-RLC-Circuiti accoppiati. Quadripoli e filtri. Tubi elettronici a vuoto e a gas; diodi, semiconduttori, transistori e relativi circuiti equivalenti. Raddrizzatori alimentatori, amplificatori, generatori, modulatori con tubi a vuoto e transistori. I sistemi radianti.

Radioricevitori MA/MF a tubi elettronici e a transistori.

Principi di ottica elettronica e tubi di ripresa. Gli standard televisivi.

Studio dello schema di un ricevitore televisivo e analisi dei singoli stadi.

Laboratorio misurazioni

Classe IV (ore 4).

Rilievo delle caratteristiche di tubi a vuoto ed a gas.

Rilievo di caratteristiche di funzionamento di stadi raddrizzatori, amplificatori, oscillatori, convertitori, modulatori e demodulatori con tubi a vuoto e a transistori.

Esercitazioni di messa a punto e collaudo di radioricevitori.

Rilievo delle caratteristiche di funzionamento e allineamento di stadi di un ricevitore televisivo: sintonizzatore VHF; stadio a frequenza intermedia; sezione audio; allineamento stadi AF; stadio finale video, sincronismo verticale e orizzontale.

Elettronica industriale

Classe V (ore 7).

Tubi a gas per circuiti di potenza. Raddrizzatori ad una e a due semionde. Tubi a gas impiegati come interruttori e sfasatori. Relè elettronici a tempo. Contatori elettronici.

Circuiti amplificatori con tubi a gas. Elementi fondamentali dei circuiti logici.

Richiami delle cognizioni sui semiconduttori e sui transistori.

Le caratteristiche dei transistori per i circuiti di potenza.

Circuiti fondamentali con transistori a base comune, con emettitore comune, con collettore comune, di stabilizzazione e polarizzazione. Diodi a più giunzioni e al silicio, controllati.

Sistemi di regolazione a ciclo aperto e a ciclo chiuso.

Generalità sui servomeccanismi: elettrici, meccanici, idraulici, pneumatici.

Stabilizzatori delle tensioni continue con tubi a gas, con inseguitori catodici con diodi Zener.

Rivelatori di errori a resistenza, a capsula manometrica, a induttanza, a capacità.

Reattori fissi e saturabili e loro applicazioni.

Amplidyna. Cenno sulle sincromacchine.

Stabilizzazione e regolazione della velocità di motori a C.C. con tubi e diodi di silicio.

Sistemi Ward-Leonard.

Laboratorio misurazioni

Classe V (ore 8).

Realizzazioni di circuiti tipici: raddrizzatori, amplificatori, contatori, con tubi e transistori con rilievo delle caratteristiche di funzionamento e misurazione dei relativi parametri. Misurazioni su circuiti e transistori.

Realizzazione e misurazioni di parametri in circuiti elettronici, stabilizzatori, rivelatori di errori, reattori, amplificatori magnetici, multivibratori.

Realizzazione di qualche semplice servomeccanismo elettronico e rilievo delle caratteristiche di funzionamento dei singoli componenti.

Nota. — Nelle esercitazioni di laboratorio misurazioni l'insegnante di teoria sarà coadiuvato da un assistente perito elettronico o in telecomunicazioni.

TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

Il tecnico delle industrie meccaniche esercita funzioni a livello di quadri intermedi per la organizzazione razionale della produzione e il coordinamento operativo nei settori produttivi, nei laboratori e nei servizi.

Per adempiere alle sue funzioni deve essere capace di analizzare i processi produttivi, predisporre o verificare cicli, metodi e tempi di lavorazione; organizzare i mezzi di lavoro in relazione alla loro migliore utilizzazione.

Materie di insegnamento	Ore settimanali	
	classe IV	classe V
Religione (1)	1	1
Lingua e lettere italiane (1)	3	3
Storia (1)	2	2
Elementi di economia politica	1	—
Elementi di diritto e legislazione sociale	—	1
Educazione civica (1)	1	1
Lingua estera	4	2
Matematica	3	5
Fisica e laboratorio	4	4
Chimica e laboratorio	4	—
Elettrotecnica, elettronica	3	3
Tecnologia; macchine; tecnica della produzione e disegno; esercitazioni	8	12
Educazione fisica (1)	2	2
	36	36

(1) Valgono i programmi di insegnamento comuni a tutti i corsi.

ELEMENTI DI ECONOMIA POLITICA - ELEMENTI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE - LINGUA ESTERA - MATEMATICA - FISICA E LABORATORIO

Valgono i programmi del corso di tecnico delle industrie chimiche.

CHIMICA E LABORATORIO

Valgono i programmi del corso di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche.

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Questo insegnamento ha lo scopo di ampliare le cognizioni elementari di elettrologia apprese nel precedente corso di studi, approfondendo quelle che hanno riferimento con l'attività professionale del tecnico delle industrie meccaniche.

Svolto in stretto collegamento con le esercitazioni pratiche, l'insegnamento dell'elettrotecnica e della elettronica dovrà avere carattere sperimentale con la realizzazione e lo studio di circuiti elettrici ed elettronici che hanno più frequenti applicazioni nelle officine meccaniche.

Classe IV (ore 3).

Richiami sulla struttura della materia e della elettricità. La conduzione: conduttori, isolanti, semiconduttori. Gli elettroni nei solidi, nei liquidi e nei gas. Gli elettroni e il magnetismo. Il circuito elettrico. Differenza di potenziale e resistenza elettrica. Leggi di Ohm, Kirchoff, Joule. Relazioni fra le grandezze elettriche. Cenni sugli strumenti di misura. Accoppiamenti di resistenze e condensatori. Cenni di elettrochimica: pile, accumulatori. Fenomeni elettrolitici ed elettromagnetici. Correnti alternate, monofasi e polifasi. Trasformatori monofasi e trifasi. Generatori e motori a corrente alternata e continua. Impianti di illuminazione e forza motrice per uso industriale. Norme CEI sugli impianti e sulle macchine elettriche. Particolari costruttivi degli impianti delle macchine elettriche. Quadri di manovra, telecommutatori, teleavviatori, telesoccorritori, temporizzatori. Rifasamento degli impianti elettrici. Impianti di messa a terra. Disegno di schemi funzionali di impianti elettrici di officina meccanica.

Classe V (ore 3).

Emissione elettronica, diodi, raddrizzatori, filtri, triodi, tetrodi, pentodi, cellule fotoelettriche, tubi a gas, ignitroni. Semiconduttori e transistori e loro applicazioni. Circuiti fondamentali della elettronica industriale. Amplificatori: con tubi a vuoto, a transistori, magnetici, stabilizzati. Alimentazione e regolazione delle macchine con sistemi elettronici e delle saldatrici a resistenza.

Sistemi di regolazione e servomeccanismi. Cenno sui circuiti logici. Circuiti di conteggio: multivibratori, chift, registers, ecc. Struttura dei sistemi elettronici di elaborazione della informazione. Sistemi per il controllo numerico delle macchine utensili.

TECNOLOGIA - MACCHINE - TECNICA DELLA PRODUZIONE E DISEGNO ESERCITAZIONI

Questi insegnamenti, da svolgersi in stretto collegamento, hanno lo scopo di richiamare e approfondire argomenti fondamentali di tecnologia, esaminandoli anche dal punto di vista scientifico, con riferimento all'insegnamento della fisica e della chimica e ponendoli in relazione con cognizioni di organizzazione della produzione.

Lo svolgimento degli argomenti, indicati sommariamente nel programma, non deve avere carattere sistematico, ma essere riferito a casi concreti della pratica di officina che debbono essere esaminati dal punto di vista tecnologico, scientifico, organizzativo, per porre gli allievi in grado di riflettere criticamente sulla necessità di ottenere il prodotto migliore al prezzo più basso, che è il fine essenziale a cui tende l'azienda.

Complementi di tecnologia meccanica

Classe IV (ore 4).

Prove non distruttive dei metalli con: radiografia, gammografia, magnetoscopia, ultrasuoni, liquidi e polveri. Teoria del taglio dei metalli. Quantità di lavoro sviluppato durante il taglio e tempi dell'utensile. Forze applicate all'utensile durante il taglio. Velocità di taglio. Potenza di taglio. Lavorabilità dei materiali metallici. Approfondimento delle cognizioni sui torni automatici con predisposizione per lavorazioni di medie e grandi serie. Approfondimento delle cognizioni sulla finitura superficiale, sulle tolleranze, sulla metrologia.

Macchine speciali a teste operatrici multiple e a trasferimento. Richiami sui procedimenti di foggiatura per fusioni o per lavorazioni plastiche. Trattamenti termici. Approfondimento dello studio sulle saldature a gas ed elettriche e al plasma dei metalli. Lavorazioni speciali per elettroerosione, ultrasuoni, pallinatura, laser. Tecnica di lavorazione della lamiera: tranciatura, imbutitura, ecc. Stampi per tranciatura ed imbutitura. Studio dei cicli con impiego di attrezzature. Stesura di cicli di lavorazione. Tempi di lavorazione; carichi di macchina; assegnazione del lavoro. Diagrammi di carico.

Macchine a fluido

Classe V (ore 2).

Richiami di meccanica dei fluidi e sue applicazioni alle macchine operatrici. Principio di funzionamento, caratteristiche tecniche, impianti delle macchine idrauliche motrici ed operatrici.

Richiami di termologia e termodinamica. I gas, i vapori e le loro trasformazioni. Principio di funzionamento, caratteristiche, impieghi delle turbine a vapore e a gas, delle macchine termiche a combustione interna a carburazione e ad iniezione Macchine pneumofore e frigorifere.

Tecnica della produzione e disegno

Classe V (ore 4).

Struttura organizzativa di una azienda per le fabbricazioni meccaniche. Le principali funzioni aziendali: approvvigionamento, produzione, vendita, personale, amministrazione e loro coordinamento. Struttura organizzativa della produzione. Le mansioni nella organizzazione produttiva. Classificazione del personale in relazione alle mansioni ed al sistema di retribuzione.

Nozioni sui sistemi salariali e sugli incentivi. Elementi del costo di un prodotto. Spese generali e speciali di produzione: materie prime e sussidiarie, consumi, mano d'opera, riparazione e manutenzione, ammortamenti. Studio della semplificazione del lavoro e dei metodi di lavoro. Metodi per la misura del lavoro: cronometraggio, campionamenti. Studio dei movimenti, dei tempi, secondo i vari sistemi (Taylor, Barth, Merrik, MTM, Fraud, ecc.).

Sistemi di rilievo dei tempi ed esecuzione di rilievi. I controlli preventivi delle materie prime, intermedi e finali delle lavorazioni e della qualità della produzione. Controllo statistico di qualità (C.S.Q.) Fisiologia e psicologia del lavoro.

Valutazioni attitudinali e assegnazione degli operai ai posti di lavoro. Prevenzione degli infortuni e igiene dell'ambiente del lavoro.

Esecuzione di disegni costruttivi e programmazione della produzione di manufatti richiedenti lavorazioni di: fusione, deformazioni plastiche, saldatura, asportazione di trucioli, con riferimento al programma di esercitazioni pratiche.

Analisi critica di casi concreti di lavorazioni e studio per il miglioramento economico e qualitativo della produzione, eliminando sprechi di tempo, di energia, di materie prime, ecc.

Esercitazioni

Le esercitazioni dovranno essere svolte in stretto collegamento e in sincronismo con lo svolgimento dei programmi di tecnologia, tecnica della produzione e disegno. L'insegnante delle tre predette discipline alle quali le esercitazioni si riferiscono, coadiuvato da un assistente di laboratorio, perito meccanico, studia ed organizza lavorazioni tipiche predisponendone l'esecuzione, quale verifica sperimentale della validità tecnica ed economica della programmazione ideata.

Le esercitazioni dovranno richiedere agli allievi un impegno interdisciplinare per la sintesi delle cognizioni tecniche e scientifiche apprese, abituandoli a riflessioni critiche, confronti, valutazioni.

Così, ad esempio, partendo dall'esame di un prototipo o dal disegno di un manufatto, se ne eseguirà il disegno costruttivo e si studieranno: il procedimento di fabbricazione, le attrezzature, le caratteristiche degli utensili, le fasi di lavorazione, le condizioni di taglio, i metodi e mezzi per il collaudo.

Con la realizzazione pratica, individuale od a gruppi dei manufatti si rileveranno gli elementi di valutazione per giudicare della validità del procedimento adottato: metodi, tempi, costi, ecc. Con questo sistema dello studio dei casi è utile abituare gli alunni a studiare più soluzioni alternative di un problema tecnico che, realizzate effettivamente in pratica da più alunni, permetteranno di scegliere quella tecnicamente ed economicamente più idonea in base alle risultanze dei rilievi fatti durante l'esecuzione dei lavori.

E' molto importante prevedere, per qualche studio particolare, intervento di esperti di programmazione della produzione e, ove possibile, brevi «stages» in azienda, accuratamente organizzati.

I tempi delle esercitazioni indicati nel programma hanno valore puramente esemplificativo. La loro scelta, o quella di altri lavori, dipenderanno ovviamente dalla effettiva possibilità di realizzare i lavori nell'istituto e, soprattutto, dalla rispondenza dei lavori prescelti alle esigenze di sperimentazione di una programmazione coordinata.

Per la realizzazione dei manufatti che richiedono lavorazioni di fonderia e di deformazioni plastiche, che non possono essere eseguite nell'istituto, si potrà ricorrere a lavorazioni esterne che offriranno utili spunti di riflessioni su sistemi di produzione che richiedono lavorazioni eseguite in altre aziende.

Classe IV (ore 4) - *Classe* V (ore 6).

Realizzazione di manufatti che richiedono operazioni combinate alle macchine per asportazione di trucioli.

Realizzazione di complessivi che richiedono lavorazioni combinate di saldatura e lavorazioni a freddo.

Esecuzione alle macchine utensili di pezzi di forma semplice con rigorosa scelta degli utensili, delle condizioni di taglio.

Esecuzione alle macchine utensili di particolari di complessivi di pratica utilità che richiedono l'uso di attrezzature.

Esecuzione di attrezzature per lavorazioni di medie e grandi serie.

Esecuzione di congegni con particolari che richiedono lavorazioni di fusione.

Esecuzione di congegni con particolari che richiedono lavorazioni plastiche.

Esecuzione di quadri elettrici di comando, in collegamento con l'insegnamento dell'elettronica.

Esercitazioni di metrologia e collaudo di manufatti.

Esecuzione di prove meccaniche distruttive e non distruttive sui materiali metallici.

ODONTOTECNICO

Materie di insegnamento	Ore settimanali
Religione (1)	1
Lingua, lettere italiane (1)	5
Storia (1)	3
Elementi di economia politica	1
Elementi di diritto e legislazione sociale	1
Educazione civica (1)	1
Lingua estera	4
Matematica	4
Fisica	4
Chimica organica e biologica	3
Biologia e fisiologia umana	4
Tecnologia odontotecnica	3
Educazione fisica (1)	2
	36

(1) Valgono i programmi di insegnamento comuni a tutti i corsi.

Elementi di economia - Elementi di diritto e legislazione sociale - Lingua estera

Valgono i programmi del corso per tecnico delle industrie chimiche.

Matematica (ore 4)

Richiami di algebra appresi nel precedente corso di studi. Nozioni elementari sulle funzioni di una variabile e relative rappresentazioni grafiche in coordinate cartesiane e polari. Equazioni di rette e di semplici curve.

Cenno sulle funzioni esponenziali e sui logaritmi Neperiani. Cenno sui nomogrammi.

Derivate e loro rappresentazione grafica, con esempi tratti da grandezze di fenomeni fisici.

Esempi grafici di integrali indefiniti e definiti.

Fisica (ore 4)

Richiami e approfondimento delle cognizioni sulla meccanica dei solidi e dei fluidi.

Approfondimento delle cognizioni di termologia, trasmissione del calore e cambiamenti di stato.

Richiami di ottica, con riferimento alle più comuni applicazioni scientifiche.

Approfondimento ed ampliamento delle cognizioni di elettrologia, con particolare riferimento ai seguenti argomenti: elettrostatica, magnetismo, elettrocinetica, elettrochimica, correnti indotte, corrente nei gas, raggi catodici e raggi anodici. Applicazioni dell'energia elettrica nelle arti sanitarie per ricerche diagnostiche e cure elettromedicinali.

La radioattività, le diagnosi e le trasformazioni atomiche e loro applicazioni nelle cure mediche.

Chimica organica e biologica (ore 3)

Chimica organica:

Approfondimento e ampliamento delle cognizioni elementari di chimica organica apprese nel corso di qualifica, con riferimento alla struttura dell'atomo di carbonio e suoi legami, radicali, isomeria.

Ampliamento delle cognizioni sui composti della serie alifatica, con particolare riferimento ai composti azotati, proteine, idrati di carbonio.

Studio di composti della serie aromatica: benzene, alcoli, vitamine.

Cenni sui polimeri sintetici e sulle materie pastiche.

Chimica biologica:

Cenni sulla chimica della digestione e della respirazione.

Costituzione chimica dell'organismo e suoi costituenti essenziali: proteine, idrati di carbonio, lipidi, acque minerali e loro ricambi intermedi. Il sangue e la sua costituzione. Vitamine e ormoni.

Enzimi e cenni di enzimologia.

Funzioni cellulari e metabolismo.

Approfondimento delle cognizioni sulla chimificazione, chilificazione e assorbimento.

Gli alimenti, loro classificazione, trasformazione, apporti energetici. Igiene dell'alimentazione.

Biologia e fisiologia umana (ore 4)

Approfondimento ed ampliamento delle cognizioni di biologia umana apprese nel corso di qualifica, con particolare riferimento ai seguenti argomenti: cellule, tessuti, organi, apparati: circolatorio, respiratorio, digerente, urogenitale. Organi e apparati di secrezione e di escrezione. Il sistema nervoso, il sistema ormonale, gli organi di senso.

Approfondimento delle cognizioni di fisiologia umana, con particolare riferimento alle funzioni masticatorie, digestive, di assimilazione, di secrezione e di escrezione.

Funzione dei nervi della testa aventi rapporto con la masticazione.

Tecnologia odontotecnica (ore 3)

Materiali usati in odontotecnica. Materiali ceramici, quarzo, feldspato, caolino, ossido di alluminio ecc. Gessi e cere.

Materiali per impronte; termoplastici, alginati, polisiloxani, idrocolloidi, per decuplicazione.

Resine sintetiche; acriliche, metracliliche, polimidiche, autopolimerizzanti.

Metalli nobili, seminobili, vili, leghe metalliche, usate in odontotecnica, proprietà chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche.

Richiami sui metodi e mezzi impiegati nei laboratori di odontotecnica con particolare riferimento ai seguenti argomenti: pile, accumulatori, raddrizzatori, reostati, trasformatori, dinamo, motori.

Saldatrici elettriche ad arco, a punti.

Forni a gas elettrici e apparecchi di misurazione e regolazione. Bagni galvanici per rame ed argento, decappanti, elettrolitici.

Fonditrici: ad arco ad alta frequenza, a vapore, ad aria, speciali per fusioni di precisione.

Macchine pulitrici, finitrici, levigatrici.

TECNICO DELLA CINEMATOGRAFIA E DELLA TELEVISIONE

Materie di insegnamento	Ore settimanali
Religione (1)	1
Lingua, lettere italiane (1)	3
Storia (1)	2
Lingua e letteratura inglese	3
Letterature straniere	3
Elementi di economia politica	1
Elementi di diritto e legislazione sociale	1
Educazione civica (1)	1
Legislazione cinematografica	1 (*)
Comunicazioni di massa	2 (*)
Storia delle arti e del costume	2
Storia e tecnica dello spettacolo	2 (*)
Organizzazione generale e tecnica della produzione cinematrografica e televisiva	3
Tecniche professionali	5
Educazione fisica (1)	2
	32

(1) Valgono i programmi di insegnamento comuni a tutti i corsi.

(*) Da affidare eventualmente ad esperti.

ELEMENTI DI ECONOMIA POLITICA
ELEMENTI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE

Valgono i programmi del corso per tecnico delle industrie chimiche.

LINGUA E LETTERATURA INGLESE (ore 3)

L'insegnamento si propone l'approfondimento, sempre in vista di una concreta utilizzazione professionale, delle cognizioni linguistiche già acquisite dall'allievo.

Esso dovrà quindi offrire al giovane un considerevole arricchimento delle sue cognizioni lessicali e fargli acquisire - attraverso la pratica costante - abitudini linguistiche che rendano agevole il suo inserimento nel mondo operativo, all'interno e all'estero.

La lingua dovrà, d'altra parte, essere considerata, oltre che come mezzo di comunicazione, come strumento di penetrazione di civiltà: in tal senso, l'insegnamento linguistico concorrerà in modo considerevole allo sviluppo della personalità dell'allievo e all'ampliamento dei suoi interessi culturali.

Il docente porrà quindi particolare impegno nel suscitare - attraverso letture o audizioni di dischi o registrazioni - l'interesse dell'allievo per la civiltà, soprattutto contemporanea, dei Paesi di cui apprende la lingua e della cui storia politica, economica e civile verranno tratteggiate le linee essenziali.

Una componente culturare affiancherà così il più specifico e prevalente aspetto dell'insegnamento linguistico tecnologico in cui la lingua viene insegnata soprattutto come lingua specialistica relativa al settore tecnico-professionale prescelto.

L'insegnante avrà cura di ricreare, nel limite possibile, le situazioni reali e professionali in cui viene abitualmente utilizzata la lingua: a tal fine, saranno di particolare ausilio per il docente i sussidi audiovisivi. I dialoghi di partenza rifletteranno nel modo più fedele possibile, le situazioni realmente creantisi sul set durante le coproduzioni.

Esercizi di conversazione e di composizione orale collettiva, esercizi di dettato, esercizi di traduzione orale e scritta, insieme letterale e libera, perchè l'alunno rifletta sullo spirito diverso della lingua studiata. Conversazioni su argomenti tecnico-professionali, con particolare riguardo all'uso della terminologia riflettente la cinematografia e la televisione. Lettura e commento di brani tratti da autori contemporanei. Letture da riviste e giornali di carattere professionale. L'insegnante, durante la lezione, farà uso costante della lingua straniera.

Letture di brani scelti da opere di autori inglesi e statunitensi, inquadrati nella loro epoca e precisamente:

per la letteratura inglese: Milton, Shakespeare e l'Elisabethen period, Fielding, Richardson, Swift, De Foe, Scott, Dickens, Byron, Shelley, Keats, Eliot, Wilde, Kipling, Shaw, Joyce, Beckett, Osborne;

per la letteratura statunitense: Hawthorn, Melville, Twain, Dos Passos, Faulkner, Steinbeck, Hemingway, Saroyan, Kerouac, O'Neill, Miller.

Lettura di passi scelti da un'intera opera.

LETTERATURE STRANIERE (ore 3)

Lo studio delle letterature straniere avrà particolare riguardo alla letteratura francese, tedesca, russa, senza omettere però alcuni cenni a quelle letterature dalle quali sono derivate le principali correnti spirituali dei vari popoli (India, Arabia, ecc.).

Per la letteratura francese: Chanson de Roland, Rabelais, La Fontaine, Molière, Racine, Pascal, Balzac, Hugo, Daudet, Flaubert, Maupassant, Zola, Proust, Claudel, Camus, Gide.

Per la letteratura spagnola: Cantar de meo Cid, Rojas, Lazarillo de Tornas, Cervantes, Quevede, Lope de Vega, Calderon de la Barca, Tirso de Molina, Unamuno, Garcia Lorca.

Per la letteratura tedesca: Nibelungen Lied, Goethe, Schiller, Heine, Chamisso, Novalis, Kleist, Wedechind, Brecht, Weiss.

Per la letteratura russa: Il canto della schiera di Igor, Gogol, Puskin, Tolstoi, Dostoiewsky, Cechov, Gorkij, Majacowsky.

LEGISLAZIONE CINEMATOGRAFICA (ore 1)

L'opera cinematografica - gli autori - il produttore cinematografico - il pubblico registro delle opere cinematrografiche - principi generali sulla protezione delle opere dell'ingegno e degli autori di esse - la cinematografia e lo Stato - Le imprese cinematografiche pubbliche - i sindacati e le associazioni di categoria - la società italiana autori ed editori - provvidenze statali per la produzione cinematografica - i cinegiornali - i telefilm - il credito cinematografico - la censura cinematografica - i contratti di lavoro collettivi nella cinematografia - gli uffici provinciali del lavoro e l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - norme per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro nell'industria cinematografica e della televisione.

COMUNICAZIONI DI MASSA (ore 2)

Definizione e natura delle comunicazioni di massa - psicologia delle comunicazioni di massa: azione e reazione dello spettatore - i mezzi audiovisivi: la radio e la TV per la diffusione dell'istruzione - cinema e cultura - cinema, teatro e letteratura - cinema e lingua - i contenuti culturali diffusi dal film - reazione degli spettatori - film e opinione pubblica - i problemi del tempo libero con particolare riguardo all'Italia - cinema e stampa: l'informazione e la critica cinematografica - le forme della propaganda e della pubblicità cinematografica: persuazione palese e persuasione occulta - il film, la scuola e la ricerca scientifica: il film didattico e il film di ricerca e di divulgazione scientifica.

STORIA DELLE ARTI E DEL COSTUME (ore 2)

Il 700 - il rococò e il neoclassicismo - i principali movimenti europei dell'ottocento e del novecento - pittura, scultura, architettura, stili e costumi - le correnti contemporanee - ricerche e tendenze delle neoavanguardie (l'insegnamento sarà integrato da ricerche).

Storia del figurino per lo spettacolo - stili, orientamenti della moda, interpretazioni e tecniche attraverso le epoche - utilizzazione di un manichino articolato in funzione della creazione del costume - il disegno del costume: tecniche grafiche-pittoriche - tavole rappresentative dei costumi con riferimenti storico-artistici all'epoca - interpretazioni di un costume rispetto alle esigenze dello spettacolo moderno - le possibilità stilistiche e tecniche dei vari tipi di spettacolo.

STORIA E TECNICA DELLO SPETTACOLO (ore 2)

Cinema:

I precursori - la proiezione dei fratelli Lumière - la Pathé e la nascita dell'industria cinematografica - l'influenza del filone storico italiano all'estero: Griffith - l'invenzione del sonoro e i problemi del nuovo mezzo - l'adeguamento al sonoro dei grandi registi russi - la supremazia industriale di Hollywood e l'evoluzione dei filoni tradizionali - l'evoluzione del documentario e del cartone animato - il dopoguerra e i contemporanei - la rinascita del cinema italiano: il neorealismo - la rivelazione del cinema giapponese - il nascere della televisione - sviluppo del nuovo mezzo - la crisi di Hollywood - la concorrenza della TV.

Teatro:

Il teatro, la misura e lo spettacolo di massa nella loro evoluzione storica e nell'epoca presente - influenza della letteratura sul cinema e sulla televisione e di queste sulla letteratura - studio dei caratteri di personaggi desunti da opere letterarie o da soggetti originali, in funzione della trasposizione scenica o cinematografica.

ORGANIZZAZIONE GENERALE
E TECNICA DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA (ore 3)

Il « prodotto » film - il capitale, il lavoro, le materie prime, il mercato - *il processo produttivo nel ciclo completo delle sue* diverse e successive fasi di lavorazione - l'organizzazione del film - interdipendenza tra processo di produzione industriale e processo di creazione artistica - rapporti tra cinema e Stato in Italia - la legge 4 novembre 1965, n. 1213, sulla cinematografia - film nazionali, di coproduzione, di compartecipazione - requisiti per il riconoscimento della nazionalità - domanda per il riconoscimento della coproduzione e della compartecipazione - riprese all'estero - piano economico e piano finanziario - possibilità del mercato nazionale ed internazionale cinematografico e televisivo - rapporti tra cinema e televisione - l'idea, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura - rapporto tra sceneggiatura e piani di produzione - la formazione delle troupe - l'organizzazione dei diversi reparti - la preparazione tecnica della parte figurativa - le assicurazioni - il piano di lavorazione - il preventivo di costo - tecnica delle riprese in esterni - organizzazione dei servizi logistici - i permessi: occupazione di suolo pubblico e privato - servizi di ordine - gli adattamenti scenografici dal vero - contatti giornalieri con lo stabilimento di sviluppo e stampa e con lo stabilimento di registrazione del suono - il corredo e il lancio pubblicitario - brevi cenni sulla organizzazione centrale e periferica della società di distribuzione - i diritti di utilizzazione economica e la posizione del produttore - protezione internazionale del diritto d'autore: la convenzione di Roma e la convenzione universale - i diritti sulla fotografia e i rapporti con l'operatore e il fotografo di scena.

TECNICHE PROFESSIONALI (ore 5)

L'insegnamento delle tecniche professionali ha lo scopo di dare allo studente un panorama tecnico e pratico di tutto il ciclo di lavorazione del film, del telefilm e del documentario.

Si concreterà di conseguenza in cicli successivi di lezioni di *ripresa, montaggio, edizione, registrazione,* sia nell'ambito del cinema che della TV.

(3952)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « I Mostra nazionale di vini e liquori - BIBE 1970 - Biennale del bere », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « I Mostra nazionale di vini e liquori - BIBE 1970 - Biennale del bere », che avrà luogo a Genova dal 20 al 29 giugno 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 aprile 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(4034)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII MACEF - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, ferramenta e utensileria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII MACEF - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, ferramenta e utensileria », che avrà luogo a Milano dal 4 all'8 settembre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 aprile 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(4035)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina dei commissari liquidatori della cooperativa « La Sociale - Società cooperativa di produzione, lavoro, agricola e consumo a r. l. », con sede in Dogato di Ostellato.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 aprile 1970 i signori dott. Gino Ferrari, dottor proc. Pasquale Messina e dott. Ivan Bonetti sono stati nominati commissari liquidatori della società cooperativa « La Sociale - Società cooperativa di produzione, lavoro, agricola e consumo a r. l. », con sede in Dogato di Ostellato (Ferrara), (già « La Sociale Democratica - Società cooperativa di produzione, lavoro e consumo a r. l. », con sede in Libolla di Ostellato), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente provvedimento del 6 febbraio 1970.

(4175)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Colico

Con decreto 4 febbraio 1970, n. 861 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Colico (Como), confinante con i mappali 3723, 3726, 3724, 12387, 10398, 3725, 10400 e 12388 del foglio n. 10 del catasto del comune medesimo, di mq. 1.325 ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 ottobre 1968 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Como, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3848)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cassano Ionio

Con decreto 26 novembre 1969, n. 795 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un vecchio argine in sinistra del fiume Cascile, in località « Volta della Loggia » del comune di Cassano Ionio (Cosenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 60 particella 38, di mq. 35.240 e al foglio 63 particella 67 di mq. 38.620 e complessivamente di mq. 73.860 ed indicato nella planimetria rilasciata il 31 dicembre 1967 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; planimetria che fa parte integrante del detto decreto.

(3849)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla delegazione comunale di Sanremo dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Decreto ministeriale n. 10.2549/10089.G.37 (13) in data 15 aprile 1970, con il quale la delegazione comunale di Sanremo dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla defunta signorina Emma Felicetti, con testamento olografo in data 12 marzo 1964, pubblicato per atti del notaio dott. Antonio Greco il 29 maggio 1968, repertorio n. 25189, raccolta n. 4981.

Tale lascito è costituito da un immobile sito in Sanremo, via E. De Amicis, 48, con terreno annesso e baracca prefabbricata, nonchè da mobilia, biancheria, soprammobili, argenteria, preziosi e contanti per un valore complessivo di circa L. 8.000.000 (ottomilioni) da destinare alla istituzione di un « Rifugio del gatto randagio ».

(4014)

Autorizzazione al comune di San Donato Val Comino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1970, il comune di San Donato Val Comino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.358.036, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4403)

Autorizzazione al comune di Smerillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1970, il comune di Smerillo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.324.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4404)

Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Sora (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4405)

Autorizzazione al comune di Supersano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Supersano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.925.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4406)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Fasanella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Sant'Angelo a Fasanella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.852.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4407)

Autorizzazione al comune di Serramezzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Serramezzana (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.992.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4408)

Autorizzazione al comune di Stella Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Stella Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.153.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4409)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di San Giorgio a Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.813.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4410)

Autorizzazione al comune di Serravalle del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Serravalle del Chienti (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.843.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4411)

Autorizzazione al comune di Taipana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1970, il comune di Taipana (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.171.352, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4412)

Autorizzazione al comune di Villa Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1970, il comune di Villa Latina (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.002.262, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4413)

Autorizzazione al comune di Guarcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1970, il comune di Guarcino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.019.579 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4391)

Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1970, il comune di Guagnano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.812.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4392)

Autorizzazione al comune di Giffoni Sei Casali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Giffoni Sei Casali (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di 27.754.359, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4393)

Autorizzazione al comune di Isola del Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1970, il comune di Isola del Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.533.542, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4394)

Autorizzazione al comune di Lesignano de Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Lesignano de Bagni (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.315.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4395)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1970, il comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.064.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4396)

Autorizzazione al comune di Montecorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Montecorice (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.977.287, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4397)

Autorizzazione al comune di Montecarotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Montecarotto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.250.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4398)

Autorizzazione al comune di Piedimonte San Germano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1970, il comune di Piedimonte San Germano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.892.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4400)

Autorizzazione al comune di Pertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Pertosa (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4401)

Autorizzazione al comune di Rutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Rutino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.171.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4402)

Autorizzazione al comune di Orsara di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1970, il comune di Orsara di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.158.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4399)

MINISTERO DEL TESORO

Seconda estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968/1983

Si rende noto che il giorno 3 giugno 1970, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione, contazione e imbussolamento delle duecentotrentotto serie attualmente vigenti del prestito per l'Edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968/1983, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 31 ottobre 1968.

Il successivo giorno 4, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di dodici serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1970.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1970

(4268)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

Corso dei cambi del 12 maggio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	628,95	628,90	628,95	628,95	628,90	628,95	628,95	628,95	628,95	628,95
Dollaro canadese	586,40	586,20	586,10	586,07	586,20	586,40	586,10	586,07	586,40	586,40
Franco svizzero . .	146,35	146,33	146,36	146,34	146,30	146,35	146,325	146,34	146,35	146,35
Corona danese	83,77	83,77	83,76	83,77	83,75	83,75	83,765	83,77	83,77	83,76
Corona norvegese . . .	87,99	87,98	88,02	87,985	88 —	87,98	87,98	87,985	87,99	87,98
Corona svedese .	120,90	120,90	120,85	120,87	120,90	120,90	120,8575	120,87	120,90	120,90
Fiorino olandese .	173,45	173,50	173,55	173,52	173,40	173,45	173,515	173,52	173,45	173,45
Franco belga .	12,67	12,665	12,6715	12,665	12,66	12,63	12,6675	12,665	12,66	12,665
Franco francese	113,97	113,95	114 —	113,97	113,98	113,97	113,965	113,97	113,97	113,95
Lira sterlina .	1513,05	1513 —	1512,75	1512,90	1512,50	1513,05	1512,95	1512,90	1513,05	1513 —
Marco germanico . .	173,20	173,22	173,25	173,225	173,15	173,20	173,21	173,225	173,20	173,21
Scellino austriaco .	24,28	24,28	24,29	24,288	24,25	24,28	24,289	24,288	24,28	24,285
Escudo portoghese . .	22,07	22,08	22,10	22,08	22,10	22,07	22,085	22,08	22,07	22,07
Peseta spagnola . .	9,02	9,02	9,0250	9,026	9 —	9,02	9,025	9,026	9,02	9,02

Media dei titoli del 12 maggio 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	93,90
Redimibile 3,50 % 1934 . .	99,05
» 3,50 % (Ricostruzione)	78,375
» 5 % (Ricostruzione)	91,35
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	85,65
» 5 % (Città di Trieste) .	90,875
» 5 % (Beni esteri) . .	83,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	81,35
» 5,50 % » » 1968-83 .	88,225
» 5,50 % » » 1969-84 .	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	96,65
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978 . . .	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) . .	98,45
» 5 % (» 1° aprile 1973) . .	93,575
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	91,875
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	91,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,35
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	90,875
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	89 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 maggio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,95
Dollaro canadese . .	586,085
Franco svizzero . . .	146,332
Corona danese	83,767
Corona norvegese . .	87,982
Corona svedese	120,864
Fiorino olandese	173,517
Franco belga	12,666
Franco francese . .	113,967
Lira sterlina . . .	1512,925
Marco germanico .	173,217
Scellino austriaco . .	24,288
Escudo portoghese . .	22,082
Peseta spagnola	9,025

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area dell'aeroporto di Boccadifalco, in comune di Palermo.

Con decreto interministeriale n. 455, del 1° febbraio 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Aeronautica) al patrimonio dello Stato di parte dell'area costituente il sedime dell'aeroporto di Boccadifalco sita in comune di Palermo e censita nel catasto del predetto comune alla partita 28991/29322, foglio n. 54, particella 19, della superficie complessiva di mq. 147.

(4085)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili siti in comune di Malagnino

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze n. 457 del 1° marzo 1970, sono stati dismessi dal demanio pubblico, ramo Difesa-Aeronautica e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato gli immobili costituenti tre piccoli fabbricati ad un solo piano rialzato e piano terra con annessa area circostante, denominato ex stazione radiogoniometrica di Villetta Malagnino, sezione Cà dè Marozzi (Cremona), già espropriati dall'Amministrazione aeronautica, contraddistinti nel catasto del comune di Malagnino con i seguenti dati:

Partita 20-*bis*, F. 4 mappali 215, 216 e 236.

(4084)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di una parte del poligono di tiro a segno di Asso

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze n. 458 del 1° marzo 1970, viene stabilito che la superficie da dismettere, di cui al decreto interministeriale n. 409 del 20 giugno 1968, con il quale è stata trasferita dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito al patrimonio dello Stato una aliquota facente parte del poligono di tiro di Asso, deve intendersi rettificata in mq. 210, anzichè mq. 200.

4083)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1970, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 7 maggio 1966 dall'Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.), avverso il diniego di assunzione nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dell'invalida civile di guerra Licastro Carmela.

(4080)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1969 al 22 luglio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1239/69, n. 1256/69, n. 1287/69 e n. 1392/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale «foraggi melassati o zuccherati, ecc.») ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;

— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-7-1969 al 3-7-1969	Paesi terzi dal 4-7-1969 al 18-7-1969	Paesi terzi dal 19-7-1969 al 22-7-1969	SAMA e PTOM dal 1°-7-1969 al 3-7-1969	SAMA e PTOM dal 4-7-1969 al 18-7-1969	SAMA e PTOM dal 19-7-1969 al 22-7-1969
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	571,85 (1)	571,85 (1)	600,00 (1)	496,85 (1)	496,85 (1)	525,00 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.034,35	6.034,35	6.315,60	5.721,85	5.721,85	6.003,10
11.01-D	12	Farina di avena	5.191,85	5.191,85	5.191,85	4.879,35	4.879,35	4.879,35
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.819,35	4.819,35	4.819,35	4.506,85	4.506,85	4.506,85
	18	II. altra	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.553,75	2.553,75	2.553,75
11.01-F	22	Farina di riso	2.125,00	2.125,00	2.125,00	1.968,75	1.968,75	1.968,75
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	3.410,60	3.410,60	3.410,60	3.098,10	3.098,10	3.098,10
11.01-H	28	Farina di miglio	3.597,50	3.597,50	3.597,50	3.441,25	3.441,25	3.441,25
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	3.152,50	3.152,50	3.152,50	2.996,25	2.996,25	2.996,25
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-7-1969 al 3-7-1969	Paesi terzi dal 4-7-1969 al 18-7-1969	Paesi terzi dal 19-7-1969 al 22-7-1969	SAMA e PTOM dal 1°-7-1969 al 3-7-1969	SAMA e PTOM dal 4-7-1969 al 18-7-1969	SAMA e PTOM dal 19-7-1969 al 22-7-1969
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	5.315,60	5.315,60	5.315,60	5.003,10	5.003,10	5.003,10
	012	III. di orzo	6.034,35	6.034,35	6.315,60	5.721,85	5.721,85	6.003,10
	015	IV. di avena	5.191,85	5.191,85	5.191,85	4.879,35	4.879,35	4.879,35
		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:						
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:						
	018	1. non destinati all'industria della birra	4.819,35	4.819,35	4.819,35	4.506,85	4.506,85	4.506,85
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	1.366,85	1.366,85	1.366,85	1.054,35	1.054,35	1.054,35
	025	b. altri	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.553,75	2.553,75	2.553,75
	028	VI. di riso	2.125,00	2.125,00	2.125,00	1.968,75	1.968,75	1.968,75
	032	VII. di grano saraceno	3.410,60	3.410,60	3.410,60	3.098,10	3.098,10	3.098,10
	035	VIII. di miglio	3.597,50	3.597,50	3.597,50	3.441,25	3.441,25	3.441,25
	038	IX. di sorgo o di durra	3.152,50	3.152,50	3.152,50	2.996,25	2.996,25	2.996,25
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):						
	045	I. di frumento	4.987,50	4.987,50	4.987,50	4.831,25	4.831,25	4.831,25
	048	II. di segala	3.853,10	3.853,10	3.853,10	3.696,85	3.696,85	3.696,85
	052	III. di orzo	5.242,50	5.242,50	5.492,50	5.086,25	5.086,25	5.336,25
		IV. di avena:						
	055	a. avena spuntata	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.765,00	2.765,00	2.765,00
	058	b. altra	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.336,85	4.336,85	4.336,85
	062	V. di granturco	4.162,50	4.162,50	4.162,50	4.006,25	4.006,25	4.006,25
	065	VI. di grano saraceno	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.753,75	2.753,75	2.753,75
	068	VII. di miglio	5.554,35	5.554,35	5.554,35	5.398,10	5.398,10	5.398,10
	072	VIII. di sorgo o di durra	4.856,25	4.856,25	4.856,25	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	5.968,10	5.968,10	5.968,10	5.811,85	5.811,85	5.811,85
	082	II. di segala	4.603,10	4.603,10	4.603,10	4.446,85	4.446,85	4.446,85
	085	III. di orzo	8.259,35	8.259,35	8.650,00	7.946,85	7.946,85	8.337,50
	088	IV. di avena	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.336,85	4.336,85	4.336,85
	092	V. di granturco	4.162,50	4.162,50	4.162,50	4.006,25	4.006,25	4.006,25
	095	VI. di grano saraceno	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.753,75	2.753,75	2.753,75
	098	VII. di miglio	5.554,35	5.554,35	5.554,35	5.398,10	5.398,10	5.398,10
	102	VIII. di sorgo o di durra	4.856,25	4.856,25	4.856,25	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:						
	108	I. di frumento	3.861,25	3.861,25	3.861,25	3.705,00	3.705,00	3.705,00
	112	II. di segala	2.991,25	2.991,25	2.991,25	2.835,00	2.835,00	2.835,00
	115	III. di orzo	3.398,75	3.398,75	3.558,10	3.242,50	3.242,50	3.401,85
	118	IV. di avena	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.765,00	2.765,00	2.765,00
	122	V. di granturco	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.553,75	2.553,75	2.553,75
	125	VI. di grano saraceno	1.911,85	1.911,85	1.911,85	1.755,60	1.755,60	1.755,60
	128	VII. di miglio	3.597,50	3.597,50	3.597,50	3.441,25	3.441,25	3.441,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-7-1969 al 3-7-1969	Paesi terzi dal 4-7-1969 al 18-7-1969	Paesi terzi dal 19-7-1969 al 22-7-1969	SAMA e PTOM dal 1°-7-1969 al 3-7-1969	SAMA e PTOM dal 4-7-1969 al 18-7-1969	SAMA e PTOM dal 19-7-1969 al 22-7-1969
11.02 (segue)	132	VIII. di sorgo o di durra . .	3.152,50	3.152,50	3.152,50	2.996,25	2.996,25	2.996,25
	135	IX. altri . . .	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. fiocchi:						
	138	I. di frumento .	6.851,25	6.851,25	6.851,25	6.538,75	6.538,75	6.538,75
	142	II. di segala . .	5.315,60	5.315,60	5.315,60	5.003,10	5.003,10	5.003,10
	145	III. di orzo . .	6.670,00	6.670,00	6.982,50	6.357,50	6.357,50	6.670,00
	148	IV. di avena . .	5.733,75	5.733,75	5.733,75	5.421,25	5.421,25	5.421,25
	152	V. di granturco	4.819,35	4.819,35	4.819,35	4.506,85	4.506,85	4.506,85
	155	VI. di riso	3.656,25	3.656,25	3.656,25	3.343,75	3.343,75	3.343,75
	158	VII. di grano saraceno . .	3.410,60	3.410,60	3.410,60	3.098,10	3.098,10	3.098,10
	162	VIII. di miglio	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.072,50	6.072,50	6.072,50
	165	IX. di sorgo o di durra . .	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.287,50	5.287,50	5.287,50
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	3.036,85	3.036,85	3.036,85	2.724,35	2.724,35	2.724,35
	175	II. altri	2.190,60	2.190,60	2.190,60	1.878,10	1.878,10	1.878,10
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	01	A. denaturati	728,10	728,10	756,25	459,35	459,35	487,50
		B. altri:						
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	5.093,75	5.093,75	5.093,75	3.918,75	3.918,75	3.918,75
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.005,60	2.005,60	2.005,60	830,60	830,60	830,60
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	7.028,10	7.028,10	7.028,10	6.465,60	6.465,60	6.465,60
	04	b. altro	5.393,75	5.393,75	5.393,75	4.831,25	4.831,25	4.831,25
		II altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.220,60	6.220,60	6.498,75	5.658,10	5.658,10	5.936,25
	14	b. non nominato	4.790,00	4.790,00	4.998,10	4.227,50	4.227,50	4.435,60
	21	B. torrefatto	5.489,35	5.489,35	5.731,85	4.926,85	4.926,85	5.169,35
11.08		Amidi e fecole, inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	2.005,60	2.005,60	2.005,60	943,10	943,10	943,10
	04	II. amido di riso	1.624,35	1.593,75	1.593,75	30,60	zero	zero
	07	III. amido di frumento	2.745,60	2.745,60	2.745,60	1.683,10	1.683,10	1.683,10
	14	IV. fecola di patate	2.005,60	2.005,60	2.005,60	943,10	943,10	943,10
	18	V. altri	2.005,60	2.005,60	2.005,60	761,85	761,85	761,85
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
		A. non torrefatti:						
	02	I. di frumento	12.435,00	12.435,00	12.435,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
	05	II. altri	10.546,25	10.546,25	10.546,25	1.171,25	1.171,25	1.171,25
	08	B. torrefatti	12.435,00	12.435,00	12.435,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-7-1969 al 3-7-1969	Paesi terzi dal 4-7-1969 al 18-7-1969	Paesi terzi dal 19-7-1969 al 22-7-1969	SAMA e PTOM dal 1°-7-1969 al 3-7-1969	SAMA e PTOM dal 4-7-1969 al 18-7-1969	SAMA e PTOM da 19-7-1969 al 22-7-1969
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.230,00	6.230,00	6.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	06	b. altri	4.380,60	4.380,60	4.380,60	943,10	943,10	943,10
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.230,00	6.230,00	6.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	09	b. non nominati	4.380,60	4.380,60	4.380,60	943,10	943,10	943,10
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata .	6.230,00	6.230,00	6.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	12	II. altri . . .	4.380,60	4.380,60	4.380,60	943,10	943,10	943,10
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	931,85	931,85	931,85	931,85	931,85	931,85
		b. altri						
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.490,60	1.490,60	1.490,60	1.490,60	1.490,60	1.490,60
	07	2. non nominati	2.981,25	2.981,25	2.981,25	2.981,25	2.981,25	2.981,25
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00
	14	b. altri . .	2.981,25	2.981,25	2.981,25	2.981,25	2.981,25	2.981,25

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammonta re derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

AVVERTENZA

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 16 aprile 1969 al 30 aprile 1969 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 13 febbraio 1970 per i prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso) alla pag. 874, colonna 9ª, rigo 10° (farina di sorgo o di durra, da SAMA e PTOM, prelievo del 16 aprile 1969) leggere 3.039,35 anzichè 3.039,25.

(2823)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Bianco di Custoza ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Bianco di Custoza » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Bianco di Custoza »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bianco di Custoza » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Bianco di Custoza » deve essere ottenuto da uve provenienti da vitigni presenti nei vigneti nella seguente proporzione:

Trebbiano toscano (localmente noto come « Castelli romani »); 35-45 per cento;

Garganega; 20-30 per cento;

Tocai friulano (localmente noto come « Trebbianello ») 5-15 per cento;

Cortese (localmente noto come « Bianca Fernanda »), Malvasia toscana e Riesling Italico da soli o congiuntamente 20-30 per cento.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Bianco di Custoza », comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Sommacampagna, Villafranca di Verona, Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, Lazise, Castelnuovo Veronese, Pastrengo, Bussolengo e Sona.

Tale zona è così delimitata:

partendo a sud dell'abitato di Sommacampagna, da contrada Cesure, (quota 89) la linea di delimitazione segue, verso sud-ovest, il canale del consorzio di bonifica dell'Alto Veronese sino a località Boscone, innestandosi per breve tratto sulla strada per Villafranca fino ad incontrare e seguire la strada comunale che passando per Pozzo Moretto e Colombara sbocca sulla strada comunale presso Cà Delia.

Segue detta strada, toccando C. Nova Pigno e le Grattarole, sino all'incrocio della strada provinciale di Villafranca-Valeggio e seguendo questa ultima, arriva all'abitato di Valeggio sul Mincio deve l'abbandona per seguire la strada comunale che porta a Pozzolo sino a località C. Buse per innestarsi sulla careggiabile che incrocia il canale Seriola Prevaldesca.

Segue questo canale verso nord, fino a Ponte Lungo, e attraversato lo stesso si innesta nel canale Seriola Serenelli seguendolo verso sud, sino ad incontrare il confine di provincia-regione Mantova-Lombardia (quota 63).

Ritornando verso nord, la linea di delimitazione segue il confine regionale toccando successivamente le località Pignolada, Staffalonero, Prandina, Stazione di Salionze, Villa, Dolci e Pontara dove l'abbandona per seguire, per brevissimo tratto verso nord-est, la strada Broglie-Madonna del Frassino, sino in prossimità della località Pignolini e lì, attraversa l'autostrada Serenissima, per inserirsi sulla carrareccia che passa ad est di Cà Gozzetto toccando successivamente Cà Serraglio e passando ad ovest di quota 101 termina a Cà Berra Nuova (quota 91) sulla riva del laghetto del Frassino.

Segue la riva di detto laghetto per brevissimo tratto sino ad imboccare la carrareccia che passando per località Bertoletta, arriva al casello ferroviario di quota 84.

Segue quindi la ferrovia, verso est, fino al contiguo casello di quota 84 dove l'abbandona per seguire la strada che toccando villa Montresor, prosegue fino ai Cappuccini, sulla riva del lago di Garda.

Dalla località Cappuccini la linea di delimitazione segue la sponda orientale del lago di Garda sino in prossimità del porto di Pacengo per inoltrarsi nell'entro terra seguendo la carrareccia che, toccando quota 93 e quota 107, passa sotto l'abitato di Pacengo e giunge a località Cà Allegri, per seguire la strada comunale di Pacengo sino a C. Fontana Fredda.

Per altra carrareccia, sale toccando quota 122 sino a località « Le Tende », e da qui, seguendo la strada Pacengo-Colà, sino a C. alle Croci.

Da C. alle Croci la linea di delimitazione scende verso sud-est seguendo la carrareccia che, toccando successivamente quota 118, 113 e Sarnighe, incrocia il confine comunale di Lazise-Castelnuovo a quota 112.

Segue, risalendo verso nord, questo confine e successivamente in prossimità della località Mirandola, il confine comunale Lazise-Pastrengo fino all'incrocio di questo con la strada provinciale Verona-Lago ad ovest di località Osteria Vecchia.

La linea di delimitazione segue detta strada verso Verona (est) sino in prossimità dell'abitato di Bussolengo dove si inserisce, nei pressi di quota 130, sulla comunale del Cristo e prosegue sulla strada comunale di Palazzolo sino ad incontrare l'autostrada del Brennero nel punto in cui interseca il confine comunale Bussolengo-Sona.

Segue detto confine verso sud, sino a località Civel dove si inserisce sulla strada provinciale Bussolengo-Sommacampagna.

Segue detta strada sino all'abitato di Sommacampagna che attraversa per inserirsi sulla viabile che porta a Custoza sino a località Cesure punto di partenza.

Ad ovest della località Broglie è incluso un piccolo territorio, del comune di Peschiera del Garda, comprendente il monte Zecchino, così delimitato: dalla carrareccia a sud di Broglie (adiacente alle ex scuole elementari di Broglie) la linea di delimitazione prosegue verso ovest, per Cà Boschetti e Cà Rondinelli per poi seguire il confine di provincia-regione toccando successivamente Cà Boffei, Soregone, Cà Nuova Bazzoli e la strada che porta all'abitato di Broglie, sino ad incrociare la carrareccia che ha costituito il punto di partenza.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Bianco di Custoza », devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari e pedecollinari, esposti prevalentemente a sud, sud-ovest e posti in terreni di origine morenica di natura prevalentemente calcarea, argillo-calcarea, ghiaioso-calcarea o ghiaioso-sabbioso con esclusione dei terreni umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Bianco di Custoza » non deve essere superiore ai quintali 130 per ha. di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 per cento il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona nonchè nei comuni confinanti delle province di Mantova e Brescia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Bianco di Custoza » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Bianco di Custoza »; all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;
odore: vinoso, molto profumato, leggermente aromatico;
sapore: sapido, morbido, delicato di giusto corpo, leggermente amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11 gradi;
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 16,5 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare — con proprio decreto i limiti minimi sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Bianco di Custoza » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative di preparazione degli spumanti.

La preparazione del « Bianco di Custoza » spumante deve avvenire nella zona di vinificazione di cui all'art. 5.

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Bianco di Custoza » qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie, fiaschi ed altri recipienti contenenti il vino « Bianco di Custoza » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti purchè le viti di tali vitigni non superino del 25 per cento il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2 dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(4050)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Umberto Cornacchioli, nato a Turi (Bari) il 29 settembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Bari il 19 novembre 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4006)

La dott.ssa Maria Crespellani in Puddu, nata a Cagliari il 30 novembre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso la Università di Cagliari il 25 giugno 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4007)

La dott.ssa Luigia Albano in Lattaro, nata a Napoli l'8 luglio 1937 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa Occidentale conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli il 18 marzo 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'istituto predetto.

(4008)

La dott.ssa Maria Ester Cottarelli in Zanetti, nata a Brescia il 21 marzo 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università cattolica del S. Cuore di Milano l'8 novembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4009)

La dott.ssa Franca Bartalini in Romero, nata a Firenze il 6 luglio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche conseguito presso l'Università di Firenze il 30 giugno 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4010)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1970, registro 23, foglio n. 18, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 28 maggio 1966 dalla prof.ssa Brancati Santa, avverso la decisione n. 19590 del 15 marzo 1966, con la quale il provveditore agli studi di Reggio Calabria ha accolto il ricorso gerarchico della sig.na Ielo Maria Teresa, nonchè avverso il provvedimento n. 225 del 27 aprile 1966, con cui il preside della scuola media di Caresi, in esecuzione della sopracitata decisione, ha revocato alla ricorrente la nomina a supplente di educazione artistica nell'anno scolastico 1966/67.

(4011)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1969, registro n. 12, foglio n. 59, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto da Cutolo Orsi Palma avverso gli atti dell'esame di abilitazione tab. *A I* di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

(4013)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso, per titoli e per esame colloquio, a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - Parte II - Personale, n. 3, in data 29 aprile 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di ricerche sulla combustione, Napoli.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a quattro posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Centro di studio per gli acidi nucleici, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a quattro posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Riapertura dei termini.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Riapertura dei termini.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle richerche, assegnati al Laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Riapertura dei termini.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di ingegneria dei sistemi applicati al volo, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di ingegneria dei sistemi applicati al volo, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a quattro posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di metodologie avanzate inorganiche, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di metodologie avanzate inorganiche, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di psicobiologia e psicofarmacologia, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di psicobiologia e psicofarmacologia, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio sulla ricerca e sulla documentazione, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio sulla ricerca e sulla documentazione, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a quattro posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a otto posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia.

Concorso per titoli e per esame colloquio a dieci posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna.

I termini di presentazione delle domande scadranno il 29 maggio 1970 e che per ogni altra eventuale informazione, gli interessati possono rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze 7, 00100 Roma.

(4436)

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, anno V, n. 2 del 21 marzo 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a sei borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando di concorso a quindici borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Bando di concorso a dieci borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Bando di concorso a otto borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche in calcolo delle probabilità e matematiche applicate alle scienze economiche e sociali.

Bando di concorso a quattro borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche sulla didattica della matematica e la istruzione programmata.

Bando di concorso a venti borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando di concorso a quindici borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per la scienze giuridiche e politiche.

Bando di concorso a trenta borse di studio da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

Comunicati.

Borse di addestramento alla ricerca messe a disposizione dal Consiglio nazionale delle ricerche:

Comitato nazionale per le scienze agrarie.

Comitato nazionale per le scienze fisiche.

Comitato nazionale per le scienze chimiche: borse di addestramento alla ricerca per tecnici.

(4437)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso per esami a due posti di interprete di 3ª classe in prova, uno per la lingua inglese, l'altro per quella tedesca.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1036, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con il quale sono stati determinati gli stipendi spettanti al personale statale;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esami ad un posto di interprete di 3ª classe in prova per la lingua inglese nel ruolo della carriera di concetto del Ministero, nonchè un concorso per esami ad un posto di interprete di 3ª classe in prova per la lingua tedesca nel ruolo della stessa carriera;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami ad un posto di interprete di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto, per la lingua inglese.

Art. 2.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami ad un posto di interprete di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto, per la lingua tedesca.

Art. 3.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare ai concorsi, ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche gli impiegati della carriera esecutiva che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, salvo quanto stabilito al successivo art. 4;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dai concorsi in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Art. 4.
Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età, di cui all'art. 3 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93);

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, articoli 7 ed 8; legge 14 marzo 1961, n. 130);

c) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

d) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1958, n. 364).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, numero 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1957, n. 1385);

f) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

g) per i profughi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

h) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la *finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, numero 367); per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1, decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2); per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9); per i mutilati ed invalidi in conseguenza delle deportazioni o dello internamento ad opera del nemico (art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130); per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7); per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18); per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952); per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550); per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5); per gli altoatesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467); per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) per i profughi che siano disoccupati (legge 9 febbraio 1963, n. 83);

c) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per le vedove e gli orfani per causa di guerra o di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

e) per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

f) per i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

g) per i cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178), *ferme restando, per i detti concorrenti*, il limite massimo di anni quaranta di età;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, *ratificato, con modificazioni*, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8) che precedono, *si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano* superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, numero 229).

Art. 5.

Domanda di ammissione

Per partecipare ai concorsi, gli aspiranti dovranno far pervenire, per ogni concorso, al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400 (vedi schema allegato *A*), firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare *a quale dei concorsi intendano partecipare*, nonchè:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando *dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso*, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio o recapito al quale desiderano che siano *trasmesse le eventuali comunicazioni;*

d) il titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici *non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa*.

La firma, posta in calce alla domanda dall'aspirante, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 6.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato, non meno di quindici giorni prima, ai candidati ammessi al concorso. Del diario verrà dato avviso nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 7.

Prove di esame

Gli esami consistono in quattro prove scritte ed una prova orale.

Le prove di esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) traduzione (senza vocabolario) dall'italiano nella lingua cui si concorre;

4) traduzione (senza vocabolario) dalla lingua cui si concorre in italiano.

Prova orale:

1) materie di cui ai numeri 1) e 2) delle prove scritte;

2) lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatamente il brano letto, nonchè di esprimersi correttamente nella lingua estera;

3) attribuzioni ed organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 8.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 5, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

I documenti richiesti per attestare il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza o di elevazione dei limiti di età sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 261: certificato rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) profughi:

a) profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 117;

b) profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare;

c) profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestato, in bollo da lire 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

d) profughi dal Marocco, dal Sudan e da Zanzibar, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare.

I profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro, attestante il loro stato di disoccupazione;

5) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1948;

6) mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

7) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

8) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di orfano di caduto sul lavoro, ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

10) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

11) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

12) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

13) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei predetti ruoli e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, in bollo da L. 400, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

14) figli di mutilati o invalidi per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-ter rilasciato a nome del genitore invalido;

15) figli di mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, rilasciato a nome del genitore invalido;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del congiunto caduto sul lavoro;

18) vedove di guerra non rimaritate: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

19) vedove non rimaritate di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

20) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di vedova di caduto sul lavoro;

21) ex combattenti o assimilati: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6, dell'8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om., del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

22) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

23) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

24) mutilati ed invalidi civili: certificato, in bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

25) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero del bilancio e della programmazione economica: dichiarazione di lodevole servizio rilasciata, in carta da bollo da L. 400, dal direttore dell'ufficio di appartenenza, con specifica indicazione del periodo di servizio prestato;

26) coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione, in carta da bollo da L. 400, attestante il lodevole servizio prestato;

27) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

28) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

29) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

30) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

31) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

32) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare.

Art. 11.

Graduatoria

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

I concorrenti che rivestono la qualifica di impiegato della carriera esecutiva, per avvalersi delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono tenuti a presentare il diploma originale di istituto di istruzione secondaria di primo grado o la relativa copia autentica.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa).

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, solamente i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio prestato;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, di

godimento dei diritti politici, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante *l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri*, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica o presso altre amministrazioni dello Stato o enti di qualsiasi natura.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le poszioni di fatto da comprovare.

In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui all'articolo 10.

Art. 13.

Commissione di esame

Le commissioni esaminatrici, da nominarsi con successivo decreto, saranno composte come segue:

un funzionario della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente;

due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nelle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per materie specifiche.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno nominati interpreti di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 15.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma *dell'articolo precedente*. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 16.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: CARON

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1970
Registro n. 11, *foglio n.* 40

ALLEGATO *A*

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta legale da L. 400

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale - Via XX Settembre, 97 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami ad un posto di interprete di 3ª classe in prova per la lingua . . . . . . nel ruolo della carriera di concetto del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, perchè . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .;

3) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . ;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (3) . . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) . . . . oppure: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma

. . . .

Visto per l'autenticità della firma (5) . . . . . .

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) Indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giustiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(3) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

(3782)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a venticinque posti di allievo stenodattilografo in prova dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575 che approva il regolamento per il personale dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1969, n. 13568, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1969, registro n. 19, foglio n 126, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di allievo stenodattilografo in prova della Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di costituire la commissione esaminatrice del concorso in parola;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esame a venticinque posti di allievo stenodattilografo in prova dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, bandito con il decreto ministeriale 4 ottobre 1969, n. 13568, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Turetta dott. Aezio, ispettore generale dell'Amministrazione centrale, presidente;

Calattini dott. Pietro, direttore di divisione dell'Amministrazione centrale, membro;

Soreca dott. Antonio, direttore di divisione dell'Amministrazione centrale, membro;

Giancaspro dott. Gaetano, direttore di sezione dell'Amministrazione centrale, membro;

Rossi dott. Virgilio, direttore di sezione dell'Amministrazione centrale, membro;

D'Armi prof.ssa Eva, insegnante R.O.P. di stenografia presso l'Istituto tecnico commerciale « Rendina » di L'Aquila, membro aggiunto per la prova di stenodattilografia;

Giordano dott.ssa Elvira, consigliere di prima classe della Amministrazione centrale, segretario.

Art. 2.

Si autorizza sul capitolo 1202 dell'anno finanziario in corso l'impegno della somma di L. 2.000.000.

Roma, addì 20 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 7, *foglio n.* 351

(3944)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1969, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1969, registro n. 7 Difesa, foglio n. 241;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1969, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1969, registro n. 27 Difesa, foglio n. 45;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Marigliano Vincenzo	punti	174 —
2. Martino Carlo	»	162,37
3. Rossi Ernesto	»	161 —
4. Romanelli Francesco	»	160 —
5. Silvestri Antonio Raffaele	»	157 —
6. Bianchi Pasquale	»	153,50
7. Timpano Carmine, figlio invalido di guerra	»	153 —
8. Mambro Giuseppe	»	153—

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1970
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 58

(3941)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ottantacinque posti di consigliere di ragioneria

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ottantacinque posti di consigliere di ragioneria, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 322 del 23 dicembre 1969, avranno luogo in Roma nei locali del Palazzo dei Congressi - Eur, nei giorni 31 maggio e 1° giugno 1970, con inizio alle ore 8 antimeridiane.

(3943)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sei posti di applicato tecnico aggiunto in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 4-5, parte II, del 29 gennaio 1970, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 novembre 1969, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a sei posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

(3939)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1969, avranno luogo nei giorni 11, 12 e 13 giugno 1970, presso le sedi indicate nell'articolo 8 del bando di concorso.

(4270)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tredici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1970, è stato fissato per i giorni 13, 14 e 15 luglio 1970, con inizio alle ore 8 presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, il diario delle prove scritte del concorso per esami a 13 posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

(4025)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1970, il diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, è stato fissato per i giorni 6, 7 ed 8 luglio 1970, con inizio alle ore 8, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

(4026)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario della stazione sperimentale per i combustibili, in Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1969, messo in distribuzione il 9 aprile 1970, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva della stazione sperimentale per i combustibili, in Milano, indetto con il decreto ministeriale 1° luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 5 settembre 1966.

(4042)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria della stazione sperimentale per l'industria della seta, in Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1969, messo in distribuzione il 9 aprile 1970, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) della stazione sperimentale per l'industria della seta, in Milano, indetto con il decreto ministeriale 1° febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 3 maggio 1968.

(4043)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria della stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi, in Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1969, messo in distribuzione il 9 aprile 1970, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) della stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi, in Milano indetto con il decreto ministeriale 12 gennaio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 3 maggio 1968.

(4044)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1970, n. 8.

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, concernente contributi finanziari perequativi sui mutui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 3 *aprile* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i mutui contratti nel periodo dal 14 agosto 1969 alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo integrativo annuo costante, di cui alla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, salvo quant'altro stabilito dall'art. 1 di detta legge, è ragguagliato alla differenza fra la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso d'interesse contrattuale entro il limite massimo dell'8 per cento, e la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso del 6,25 per cento.

Se il contributo integrativo sia stato già determinato e concesso nella misura prevista dall'art. 1 della citata legge, si fa luogo, a domanda dell'ente interessato, alla concessione di un contributo suppletivo pari alla differenza risultante dalla nuova misura che sarà determinata secondo le modalità previste dal comma precedente e quella già applicata per la concessione del contributo integrativo.

La disposizione del precedente comma si applica anche per i mutui contratti prima del 14 agosto 1969, qualora l'istituto mutuante, per effetto dell'aumento del tasso ufficiale di sconto, avvalendosi di apposita clausola contrattuale, abbia elevato il tasso d'interesse.

Art. 2.

Per i mutui che saranno contratti, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ad un tasso superiore al 6 per cento, il contributo integrativo annuo costante, di cui alla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, salvo quant'altro stabilito dall'art. 1 di detta legge, è ragguagliato alla differenza fra la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso d'interesse contrattuale entro il limite massimo dell'8 per cento, e la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso del 6 per cento.

Art. 3.

In caso di variazione dell'attuale tasso ufficiale di sconto, il contributo integrativo annuo costante potrà essere adeguato alla nuova misura del tasso ufficiale, sulla base dei criteri fissati dal precedente art. 1, mediante apposita determinazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze. Nel caso di aumento del predetto tasso, l'adeguamento dovrà essere, comunque, contenuto nei limiti dello stanziamento di bilancio all'uopo destinato.

Art. 4.

Per gli scopi previsti dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla presente, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1970, un ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1989.

L'onere di lire 150 milioni relativo all'esercizio finanziario 1970 fa carico al capitolo 711 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1970, il cui stanziamento di lire 250 milioni viene elevato a lire 400 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 150 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (rubrica n. 3 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere per le annualità degli esercizi finanziari dal 1971 al 1989 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 marzo 1970

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1970, n. 9.

Modifica alla legge regionale 19 febbraio 1969, n. 1, concernente il finanziamento dei lavori di completamento di un tratto del raccordo autostradale Villesse-Gorizia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 3 *aprile* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'inciso — in « applicazione del secondo comma dell'art. 1 ed entro il limite dello stanziamento previsto dall'art. 2 della predetta legge » — contenuto nell'articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 1969, n. 1, è sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore di detta legge regionale, dal seguente: « in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge ed entro i limiti dello stanziamento previsto dall'art. 2 della presente legge ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 marzo 1970

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1970, n. 10.

Rifinanziamento della legge regionale 3 giugno 1969, n. 9, concernente provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 3 *aprile* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 11 agosto 1966, n. 21, sostituito con l'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1969, n. 9, è autorizzata la spesa di lire 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1972.

Per i fini di cui al secondo comma del medesimo art. 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1972.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Categoria IX - il capitolo 883 con la denominazione: « Spese per l'esecuzione di studi, di lavori di sondaggio, compresa l'installazione di impianti fissi di rilevamento, nonchè di ogni altra utile opera relativa alle ricerche idrogeologiche e climatiche (art. 1, primo comma, legge regionale 3 giugno 1969, n. 9) » e con lo stanziamento di lire 30.000.000, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 9, elenco n. 5, allegato al bilancio stesso).

L'onere di lire 30.000.000 previsto dall'art. 1 della presente legge per l'esercizio finanziario 1970 fa carico al sopra citato capitolo 883 e quello relativo agli esercizi finanziari 1971 e 1972 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria III - il capitolo 452 con la denominazione: « Spese di funzionamento connesse con opere ed impianti di rilevamento delle risorse idriche nel territorio regionale e concernenti ogni altra utile ricerca idrogeologica e climatica (art. 1, secondo comma, legge regionale 3 giugno 1969, n. 9) » e con lo stanziamento di lire 3.000.000, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 95 del medesimo stato di previsione della spesa.

L'onere di lire 3.000.000 previsto dall'art. 1 della presente legge per l'esercizio 1970 fa carico al sopra citato capitolo 452 e quello relativo agli esercizi finanziari 1971 e 1972 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 marzo 1970

BERZANTI

(3213)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.